

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2355

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(CROSETTO)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di
tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di
ordinamento penitenziario

Presentato l'11 aprile 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, il cui contenuto è di seguito illustrato.

CAPO I – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA

Articolo 1 (Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica).

La disposizione introduce il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Viene punito chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l'uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo (punito con la reclusione da 2 a 6 anni). Viene inoltre anticipata la soglia di punibilità per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, materiale contenente istruzioni per la preparazione e l'utilizzo di materie esplodenti essenziali per la commissione di reati gravemente offensivi, quali la strage, l'incendio, compreso quello boschivo, il disastro ferroviario o l'attentato alla sicurezza dei trasporti. L'intervento di cui al comma 1, lettera a), si rende necessario per colmare un vuoto normativo sulla detenzione di documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo. Nella prassi operativa, infatti, l'ipotesi della detenzione di materiale informativo concernente l'implementazione di metodi e l'approntamento e l'utilizzo di strumenti terroristici non è agevolmente riconducibile alle fattispecie di cui agli articoli 302 o 414 del codice penale, relativi all'apologia o all'istigazione di reati con finalità di terrorismo, o all'articolo 270-quinquies, nella parte in cui punisce l'auto-addestramento ad attività terroristiche. L'esperienza investigativa e giudiziaria mostra come siano stati numerosi i soggetti trovati in possesso di documentazione ascrivibile a gruppi terroristici internazionalmente riconosciuti, nei confronti dei quali, tuttavia, il giudice penale non ha potuto fare a meno di assolverli, per la parte relativa alla mera detenzione documentale, dalle fattispecie loro contestate. Tuttavia, il procacciamento di materiale idoneo a facilitare la commissione delle suddette attività sovversive costituisce condotta di per sé allarmante e pericolosa, a livello sociale, indipendentemente dalla effettiva realizzazione di atti terroristici, in quanto sintomatica di una progressione capace di portare repentinamente alla commissione di atti violenza con finalità di terrorismo. È nota, al riguardo, l'abilità e la rapidità delle organizzazioni terroristiche di trascendere dalla dimensione concettuale a quella reale, soprattutto grazie alla pervicace diffusione di un'azione propagandistica confezionata appositamente non solo per condizionare ideologicamente e psicologicamente il potenziale affiliato o seguace ma, finanche, per insinuarsi e fornirgli «a domicilio» le motivazioni e gli spunti operativi per passare – anche isolatamente – all'azione. Si parla, a tal proposito, di «terrorismo della parola», in grado di alimentare,

in forma sia orale che scritta, la macchina del terrore internazionale, come pure capace di innescare la radicalizzazione violenta che conduce al compimento di attività terroristiche. Sul terreno di questo conflitto asimmetrico, combattuto con le parole, gli scritti, la retorica e il proselitismo, sono allora fondamentali le politiche generali di prevenzione della radicalizzazione, nel cui solco questo intervento si inserisce, a integrazione dell'attuale sistema normativo antiterrorismo, per incriminare la condotta di chi coscientemente si procura o detiene materiale avente contenuti idonei a commettere o preparare atti violenti con finalità di terrorismo. La disposizione, infatti, punisce chiunque consapevolmente si procuri o detenga materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, ovvero di sabotaggio di uffici e servizi pubblici o servizi di pubblica necessità, sempre con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Il riferimento alla finalità di terrorismo consente di circoscrivere l'ambito di punibilità definito dalla norma alla raccolta delle sole informazioni dirette in modo non equivoco alla pianificazione o alla commissione di atti terroristici. Le citate condotte sono sanzionate con la reclusione da due a sei anni. L'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 435 del codice penale con l'aggiunta di un comma, che introduce un nuovo delitto contro l'incolumità pubblica, costituito dalla distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo, di materiale contenente le istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materie o sostanze esplodenti nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei reati contro la pubblica incolumità. L'elemento soggettivo del reato è costruito con la previsione del dolo specifico: la condotta dev'essere proiettata verso la finalità della consumazione di taluno dei delitti non colposi puniti nel titolo sesto del libro secondo del codice penale, concernente i reati contro la pubblica incolumità.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo).

Con l'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, è stata prevista la comunicazione, da parte degli esercenti dell'attività di autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati-CED di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata istituita la piattaforma informatica denominata "CaRGOS".

Tale previsione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo, tenuto conto dell'esperienza maturata a seguito degli attacchi verificatisi negli scorsi anni in varie città europee, che hanno evidenziato come una delle tattiche preferite dai gruppi o anche dai cosiddetti "*lupi solitari*" sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati.

La disposizione prevede, altresì, che la summenzionata comunicazione sia contestuale alla stipula del contratto di noleggio e avvenga, comunque, con un congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, senza prevedere, tuttavia, una sanzione in caso di omissione della comunicazione stessa.

Ciò premesso, l'intervento normativo è finalizzato, da un lato, ad ampliare le finalità per le quali è possibile inserire – e verificare – le predette segnalazioni, comprendendovi altresì la prevenzione dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Tale innovazione muove

dall'esigenza di agevolare le attività di polizia giudiziaria inerenti, in particolare, alla criminalità di tipo mafioso e al traffico di stupefacenti (comma 1, lettere a), numero 1), e b)).

Inoltre, con la modifica di cui al comma 1, lettera a), n. 1), seconda parte, si prevede espressamente che i noleggiatori in parola trasmettano, per il successivo raffronto effettuato dal CED sopra citato, anche i dati identificativi del veicolo in noleggio, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio, con le modalità tecniche specificate dal decreto del Ministro dell'Interno 29 ottobre 2021, adottato proprio in attuazione dell'articolo 17 oggetto di intervento integrativo.

Dall'altro lato, la misura è volta a colmare la lacuna sopra descritta, introducendo una sanzione a carico degli esercenti dell'attività di noleggio di veicoli senza conducenti, correlata all'omessa comunicazione di cui al comma 1 del citato articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018. Più nel dettaglio, viene stabilito che il contravventore venga punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad euro 206 [comma 1, lettera a), numero 2)].

Ai fini della determinazione dell'entità della pena si è tenuto conto di quanto previsto per l'omessa comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 109 e 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Si provvede, infine, alla modifica della rubrica dell'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018, in conseguenza delle novità introdotte [comma 1, lettera c)].

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia).

L'articolo 3 introduce la figura del “contratto di rete” nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia in ragione della sua progressiva diffusione nel tessuto economico - imprenditoriale. Tale strumento, che ha lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato” può essere perseguita dagli imprenditori partecipanti, sulla base di un programma comune di rete, finalizzato non soltanto ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, ma anche a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica.

Viene, altresì, esteso ai prefetti il meccanismo - ora riconosciuto al solo giudice – di esclusione delle decadenze, delle sospensioni e dei divieti conseguenti all'applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale nell'ambito del procedimento di rilascio dell'informazione antimafia, laddove, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale e previa attività istruttoria svolta dal Gruppo interforze, si accerti che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. In tal caso il Prefetto può prescrivere all'interessato una o più misure di prevenzione collaborativa.

La lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di inserire nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia le imprese aderenti al cosiddetto «contratto di rete», in ragione della sua progressiva diffusione nel tessuto economico-imprenditoriale.

Il contratto di rete nasce dall'esigenza di stare al passo con un mercato globalizzato e di competere in tema di qualità e innovazione, mediante la condivisione di conoscenze e risorse. Invero, il predetto strumento si presta ad essere utile sia per le piccole-medie imprese (PMI) le quali, attraverso la cooperazione e integrazione di ricchezza, hanno la possibilità di raggiungere obiettivi di sviluppo superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo *uti singuli*, sia per le grandi imprese, le quali possono avvalersi della sinergia della rete per rafforzare il proprio business o per svilupparne uno

nuovo, operando eventualmente anche in contesti internazionali. L'istituto del contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e il suo ambito di applicazione è stato esteso ad opera del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Come previsto dal citato articolo 3, comma 4-ter, « lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato » può essere perseguito dagli imprenditori partecipanti « sulla base di un programma comune di rete », finalizzato non soltanto ad « esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa », ma anche « a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ». Il contratto di rete, come novellato nel 2010, oltre a prevede la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune e di nominare un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso, contempla una duplice tipologia di contratto di rete: «a rilevanza meramente interna» e «a rilevanza esterna». Con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, successivamente, con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è giunti ad una possibile « entificazione » della rete con attività esterna, riconoscendo al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, acquisendo la soggettività giuridica. Per le obbligazioni contratte dall'organo comune i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. La rete nasce, dunque, come strumento meramente contrattuale, ma le parti possono decidere di creare un autonomo soggetto giuridico, diverso rispetto alle imprese contraenti, attribuendole la soggettività giuridica. Dal quadro normativo sopra delineato scaturisce una fattispecie negoziale dai contorni non nitidi. In definitiva, il contratto di rete può dare vita ad un'organizzazione più o meno complessa, che va dalla semplice creazione di rapporti obbligatori fra i partecipanti, alla costituzione di una comunione incidentale su alcune risorse comuni (senza creazione di un nuovo soggetto giuridico), alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, risultando solo parzialmente sovrapponibile alle diverse tipologie di consorzi ovvero ai raggruppamenti temporanei di imprese. Il citato decreto-legge n. 179 del 2012, oltre a novellare la disciplina dell'istituto nei termini sopra illustrati, ha provveduto altresì a modificare il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, consentendo la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche alle « aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 », e accogliendo in tal modo anche l'auspicio formulato al riguardo dall'Autorità nazionale anticorruzione. Anche il nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha compreso le «reti di imprese» tra gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamenti pubblici i quali, pertanto, devono presentare i medesimi requisiti previsti per gli altri partecipanti. Tuttavia, l'articolo 85 del codice antimafia, attualmente vigente, non prevede espressamente tra i soggetti da sottoporre a verifica antimafia le imprese aderenti al «contratto di rete». Per colmare l'evidente lacuna, la disposizione in esame, con una previsione non dissimile da quelle vigenti per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese, estende le verifiche antimafia di cui all'articolo 85 citato a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, senza distinzione tra «contratto di rete a rilevanza esterna» e «contratto di rete a rilevanza interna» peraltro non codificata sul piano del diritto positivo – nonché all'organo comune, laddove previsto. In questo modo la disposizione realizza un maggiore livello di

integrazione tra i due corpi normativi interessati (il codice dei contratti pubblici e il codice antimafia), superando eventuali *impasse* interpretative, a tutela della legalità e dell'ordine pubblico economico. La lettera b) inserisce nel codice antimafia l'articolo 94.1 il quale prevede che il prefetto, ferma la competenza esclusiva del giudice di cui all'articolo 67 comma 5 del medesimo codice antimafia, ove accerti la sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere l'applicazione di alcuni divieti e decadenze nei confronti delle imprese individuali. Si tratta, in particolare, dei divieti e decadenze previste dall'articolo 67 comma 1 del medesimo codice antimafia il quale dispone che le persone alle quali siano state applicate dall'autorità giudiziaria le misure di prevenzione di cui al libro I, capo I, titolo II (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale) "non possono ottenere licenze e autorizzazioni di polizia o di commercio, concessioni di beni, opere o servizi pubblici, appalti pubblici, qualunque altra concessione, autorizzazione o abilitazione all'esercizio di attività imprenditoriali, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato o di enti pubblici, licenze in materia di armi e di esplosivi". Si specifica altresì che condizione per l'esercizio del potere in questione è che venga accertato, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 94.1, che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. La sussistenza della predetta condizione è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90 del codice antimafia. Inoltre, si precisa che l'esclusione disposta dal prefetto ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti originariamente accertati. Il comma 3 dispone che il prefetto, quando applica l'esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 94.1, può prescrivere all'interessato l'osservanza di una o più delle misure previste dall'articolo 94-bis comma 1 del codice antimafia, ovvero l'adozione di misure organizzative volte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale, l'obbligo di comunicazione al gruppo interforze di determinati atti o operazioni, l'utilizzo di un conto corrente dedicato. In tali casi, è prevista altresì la facoltà del prefetto di nominare esperti in numero non superiore a tre, con funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle citate misure di prevenzione collaborativa (articolo 94 bis comma 2 codice antimafia).

Il nuovo articolo 94.1 specifica altresì che trova applicazione il comma 3 primo periodo del medesimo articolo 94-bis, ovvero la disposizione che prevede la cessazione delle misure di prevenzione collaborativa qualora il tribunale disponga il controllo giudiziario e nomini il giudice delegato e l'amministratore giudiziario ex articolo 35-bis comma 2 lett. b) codice antimafia. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 5 del medesimo articolo 94-bis il quale dispone che le misure siano annotate in apposita sezione della banca dati nazionale unica e che siano comunicate alla cancelleria del tribunale.

Il comma 4 dell'articolo 94.1 prevede, infine, che le disposizioni di cui al medesimo articolo 94.1 non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello per uno dei delitti di cui all'articolo 67 comma 8 del codice antimafia.

L'introduzione della norma trae origine dalla necessità di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 19 luglio 2022 che, pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 92 del codice antimafia, aveva evidenziato che stride con il principio di uguaglianza la circostanza che il prefetto non possa valutare, come invece può fare il giudice nei confronti del soggetto prevenuto, l'incidenza degli effetti interdittivi sulle capacità di sostentamento dell'«interessato» e della sua «famiglia».

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 3 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale)

L'articolo 4 interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

La norma è finalizzata a integrare la novella introdotta con il decreto-legge n. 123 del 2023 (c.d. "decreto Caivano"), con il quale è stata data attuazione alle indicazioni contenute nella sentenza n. 2/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il Questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo.

Il decreto-legge sopra citato ha previsto la possibilità che l'Autorità giudiziaria, su proposta del Questore, disponga nei confronti dei destinatari di avviso orale che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati, o di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

Per quanto concerne l'individuazione dell'Autorità giudiziaria competente, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 123/2023, nella formulazione precedente alla conversione in legge, aveva indicato il tribunale in composizione monocratica. Tuttavia, tale disposizione è stata modificata in sede di conversione, con l'attribuzione della competenza all'adozione del divieto de quo in capo al solo tribunale per i minorenni.

Tale opzione normativa, quindi, indurrebbe a ritenere il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 6-bis del d.lgs. n. 159/2011 applicabile unicamente ai soggetti minorenni ultraquattordicenni.

Tuttavia, lo stesso comma 6-bis, richiama i "casi di cui ai commi 1 e 3-bis" e cioè, rispettivamente, l'avviso orale a soggetti maggiorenni e quello a soggetti minorenni.

Questa, d'altronde, si ritiene essere l'interpretazione conforme all'intenzione del legislatore, che ha adeguato la misura di prevenzione in parola alla menzionata pronuncia della Corte costituzionale, concernente un soggetto maggiorenne.

Pertanto, al fine di risolvere eventuali dubbi applicativi, con il presente intervento si modifica l'articolo 3, comma 6-bis, del d.lgs. n. 159/2011, al fine di specificare che la competenza a decidere sulla proposta del Questore di applicazione del divieto in esame spetta al Tribunale in composizione monocratica, se la misura riguarda un soggetto maggiorenne, o al Tribunale per i minorenni, se la misura riguarda un soggetto minorenne ultraquattordicenne.

Articolo 5 (Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata).

L'articolo 5, recependo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2024 riconosce i benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del soggetto destinatario di una misura di prevenzione di cui al codice antimafia ovvero di soggetti sottoposti a un procedimento penale per uno

dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ove risulti che, al tempo dell'evento, il richiedente avesse interrotto definitivamente i rapporti personali e patrimoniali.

In particolare, la disposizione interviene in materia di condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata e, più specificamente, sull'esclusione dai benefici dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale, sostituendo il comma 1 dell'art. 2-quinquies del d.l. 151/2008 (convertito dalla Legge 186/2008).

Attualmente la disposizione prevede che i benefici previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata siano concessi a condizione che il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 575/1965 ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, c. 3-bis, c.p.p..

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 122/2024 ha dichiarato l'illegittimità dell'esclusione dalla platea dei beneficiari dei parenti o affini entro il quarto grado dei soggetti sopra indicati.

In particolare, la Corte ha rilevato che l'esclusione si ispira alla finalità legittima "di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare", ma che tale finalità sia perseguita dalla norma censurata "con mezzi sproporzionati", anche in considerazione del fatto che "la legge già prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza".

Sottolinea, tuttavia, che "la presunzione assoluta posta dalla norma censurata sia "viziata da un'irragionevolezza intrinseca", in quanto "conferisce rilievo a rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, che includono una vasta categoria di persone e si caratterizzano per una diversa, talvolta più tenue, intensità del vincolo familiare".

Ulteriore elemento di contraddittorietà è individuato dalla Corte nella circostanza che "la condizione ostativa, nella sua absolutezza, pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato l'isolamento e perdite dolorose", aggiungendo che "così strutturata, la presunzione assoluta si configura come uno stigma per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita".

Pertanto, la disposizione ripristina la previsione dell'esclusione dai benefici nei confronti del soggetto che risulti, oltre che coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado dei sopra citati soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui al d. lgs. 159/2011, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, c. 3-bis, c.p.p., ma, al contempo, prevede che l'esclusione non si applichi qualora risulti che il beneficiario al momento dell'evento abbia interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti, ovvero non abbia attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.

In tal modo, viene superata la questione di legittimità costituzionale sulla quale la Corte è intervenuta con la sentenza sopra citata.

Il comma 2 ha ad oggetto la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia).

L'articolo 6 modifica la disciplina relativa all'utilizzo dei documenti di copertura da parte dei collaboratori e dei testimoni di giustizia consentendone l'utilizzazione anche ai collaboratori e ai loro

familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p., nonché nei confronti dei collaboratori condannati in via definitiva e che siano stati ammessi ai benefici penitenziari di cui all'art. 16-nonies del D.L. n. 8/1991, tra i quali vi è anche la detenzione domiciliare. È prevista altresì, la possibilità di utilizzo di documenti e di identità fiscali di copertura nonché la possibilità di costituire società "fittizie" di vario tipo da parte del servizio centrale di protezione, su autorizzazione del Capo della Polizia, quando risulta necessario per compiere particolari atti o per svolgere specifiche attività che richiedono un rafforzato livello di riservatezza. Si prevede, inoltre, che nei confronti dell'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura gli altri soggetti competenti a predisporre i documenti e a procedere a registrazioni e ogni altro adempimento non possano opporre rifiuto e che viene istituito un registro relativo ai tempi, procedure e motivi di autorizzazione al rilascio del documento di identità di copertura.

In particolare la disposizione in esame è finalizzata a preservare e a rafforzare la funzionalità e la riservatezza delle speciali misure di protezione e di tutela previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dalla legge 11 gennaio 2018, n. 6, rispettivamente, per i collaboratori e per i testimoni di giustizia, e attuate dal Servizio centrale di protezione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. La ratio dell'intervento, in particolare, muove dall'intento di elevare ulteriormente il livello di protezione assicurato ai soggetti che collaborano con la giustizia, incidendo su quei profili che possono rappresentare delle criticità per la consistenza e l'efficienza del «sistema di protezione». Rispondono a tale fine le diverse modifiche normative proposte nel presente articolo. Al comma 1, lettera a), viene novellato il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991, mediante l'aggiunta di tre periodi ulteriori a modifica della disciplina di rilascio dei documenti di copertura dei collaboratori e dei testimoni di giustizia alla luce, in particolare, delle esperienze maturate in questi ultimi anni nell'applicazione delle diverse misure che compongono il quadro dei programmi di protezione e di assistenza. Più in dettaglio, aggiungendo un secondo periodo al citato comma 10, la disposizione declina in modo più puntuale i presupposti in presenza dei quali il citato Servizio centrale di protezione può autorizzare il collaboratore di giustizia (e i suoi familiari) ad utilizzare i documenti di copertura. A ordinamento vigente, il comma 10 in discorso stabilisce che tale utilizzazione – destinata a garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale dell'interessato – è preclusa alle persone «detenute o internate». L'ambito di applicazione del divieto era evidentemente del tutto chiaro nell'epoca in cui la disposizione fu varata. Esso, infatti, si inseriva in un quadro processuale in cui la misura «tipica» limitativa della libertà personale era costituita dalla custodia in carcere. In questo senso, la previsione veniva a riferirsi ai soggetti che erano ristretti in istituti di pena, con una scelta del tutto coerente con il fatto che: a) la sicurezza del detenuto o internato nei medesimi istituti era garantita direttamente dall'amministrazione penitenziaria; b) il detenuto o l'internato non poteva comunque essere ristretto nelle strutture penitenziarie, anche solo in via cautelare, con generalità diverse da quelle reali. Nel tempo, tuttavia, il quadro delle misure cautelari applicabili si è fatto più composito e l'ambito di applicazione della misura restrittiva in carcere è divenuto più limitato. Un'analoga evoluzione si è registrata anche per quel che riguarda il regime di espiazione della pena, che conosce oggi diverse forme alternative al carcere. In questo contesto, è divenuta più frequente la situazione per cui un collaboratore di giustizia – anche per effetto degli specifici benefici previsti dalla legge – o i suoi familiari vengano ammessi al programma di protezione, in una fase in cui sono ristretti (in via cautelare o definitiva) presso il proprio domicilio. In queste situazioni, un'interpretazione rigida del comma 10, tesa a precludere la possibilità di concedere il documento di copertura anche ai soggetti sottoposti a forme di detenzione extramuraria, sarebbe estranea alla ratio ispiratrice della norma e finirebbe per impedire la possibilità di garantire le condizioni di riservatezza e anonimato, indispensabili per assicurare un'adeguata cornice di sicurezza al collaboratore di

giustizia e al suo nucleo familiare. Alla luce di ciò, l'intervento qui proposto mira a realizzare un chiarimento circa l'esatta portata dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 1991, specificando che l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita dal predetto Servizio centrale di protezione anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale. La novella, inoltre, precisa che il beneficio del documento di copertura può essere autorizzato nei confronti dei collaboratori condannati in via definitiva e che siano stati ammessi ai benefici penitenziari di cui all'articolo 16-nonies del medesimo decreto-legge, tra i quali vi è anche la detenzione domiciliare. L'aggiunta di un terzo e di un quarto periodo al ripetuto comma 10 dell'articolo 13 mira, altresì, a risolvere una delicata criticità che investe il tema delle unità immobiliari che il Servizio centrale di protezione prende in locazione per garantire una domiciliazione sicura ai soggetti inseriti nei piani e nei programmi di protezione. Attualmente, risultano locate, in tutto il territorio nazionale, più di 1.500 abitazioni, i cui contratti sono stati stipulati mediante intestazione al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e apposizione di una partita IVA unica, riconducibile al medesimo Dipartimento e non oscurabile per ragioni di condivisione. In tale meccanismo, si annida un potenziale vulnus alla riservatezza e alla sicurezza delle locazioni immobiliari protette, atteso che un numero imprecisato di operatori di agenzie ed enti pubblici, abilitati per ragioni di servizio ad accedere a determinati archivi e applicativi informatici, potrebbe in ipotesi ricostruire, sulla base della formale intestazione e dell'univoca identificazione fiscale anzidette, la « mappa » dei domicili protetti, e con ciò determinare un'indesiderata esposizione del dispositivo tutelare e una connessa, pericolosa riduzione del livello di protezione delle persone sottopostevi. Inoltre, le medesime – irrinunciabili – esigenze di tutela di tali persone impongono la loro mimetizzazione e l'intestazione delle relative utenze a carico dei proprietari degli immobili locati, con possibili iscrizioni di questi ultimi nei registri dei « cattivi pagatori » e conseguente difficoltà nel reperire domicili protetti. Un secondo elemento di criticità attiene alla riconduzione alla sola partita IVA del Dipartimento della pubblica sicurezza di tutte le attività di gestione, con particolare riguardo a quelle onerose, svolte dal Servizio centrale di protezione per attuare le speciali misure protettive, considerato che ciò espone anche le risorse economiche destinate al finanziamento dei piani e programmi di protezione a possibili azioni di pignoramento, con pesanti ricadute sull'intero sistema tutorio e connessi riverberi negativi sull'ordine e la sicurezza pubblica. Per risolvere tali criticità, la disposizione in commento consente al predetto Servizio, al fine di assicurare l'incolumità delle persone tutelate (collaboratori, testimoni di giustizia e altri protetti) e di garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza delle speciali misure di protezione, di utilizzare documenti e di creare identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, quando ciò sia necessario per compiere particolari atti o per svolgere specifiche attività che richiedono un peculiare, rafforzato livello di riservatezza, come ad esempio: la gestione mascherata (cioè non individuabile neppure da altri operatori pubblici o privati autorizzati alla consultazione di determinate banche dati) dei domicili protetti; l'intestazione delle utenze a persone diverse dalle parti locatrici; la protezione delle somme imputate ai capitoli di spesa assegnati al Servizio centrale di protezione per l'organizzazione e il funzionamento del sistema tutorio da pignoramenti effettuati per motivi non riconducibili alle attività istituzionali del Servizio anzidetto. Più in dettaglio, viene consentito al Servizio centrale di protezione, laddove necessario per compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura altamente riservata nel quadro delle speciali misure di protezione previste dal suddetto articolo, di utilizzare documenti di copertura anche per i propri funzionari e addetti e di creare identità fiscali, anche costituenti soggetti giuridici di tipo societario, cui imputare formalmente le surriferite attività gestionali correlate all'attuazione del complesso sistema tutorio disegnato dal decreto-legge n. 8 del 1991. A tale scopo, nella lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame viene previsto che

l'autorizzazione alla creazione delle predette identità fiscali fittizie sia data dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega ai Vice Direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, e sia rivolta alle autorità e agli altri soggetti competenti al rilascio dei documenti o alla costituzione delle figure fiscali, anche di tipo societario, che non possono opporre rifiuto e che procedono alla predisposizione dei documenti, alle registrazioni e a porre in essere ogni adempimento necessario [numero 1)]; si prevede, altresì, che presso il surriferito Servizio centrale di protezione sia tenuto un registro riservato destinato a tracciare i diversi passaggi procedurali e ogni documentazione relativa ai documenti e alle identità fiscali in parola [numero 2)]. Il comma 2, in simmetria con l'intervento effettuato con il comma 1, modifica l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 8 del 2016, che reca disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, al fine di annoverare, tra le speciali misure di tutela che possono essere previste in base alla gravità e attualità del pericolo che incombe sui testimoni, sugli altri protetti e sui loro beni, la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessarie per le esigenze di funzionalità e di riservatezza del sistema di protezione e di sicurezza delle persone che vi sono ammesse.

Articolo 7 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

La disposizione compendia misure finalizzate ad incidere su alcuni aspetti afferenti alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, in un'ottica di razionalizzazione e implementazione delle relative disposizioni previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. In particolare, si interviene in materia di beni immobili abusivi e per la miglior gestione delle aziende; viene, inoltre, previsto un apposito strumento attuativo per la definizione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Sotto il primo aspetto, va preliminarmente rilevato che la conoscenza delle caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni confiscati è condizione imprescindibile per lo sviluppo e il successo delle relative politiche di destinazione. Lo stato di abusività, talora radicalmente insanabile, di alcuni cespiti emerge spesso in un tempo largamente successivo a quello del sequestro, di tale che, nell'intervallo temporale fino alla confisca e alla destinazione, l'Erario sostiene gli oneri conseguenti alla custodia e al mantenimento di un bene per il quale non sussiste alcuna prospettiva di concreto riutilizzo. Appare a questo scopo essenziale il coinvolgimento attivo degli enti locali che, nell'ambito delle politiche di governo del territorio, avranno così l'occasione di utilizzare, anche attraverso l'intervento diretto del giudice nella fase giudiziaria, strumenti di semplificazione e accelerazione dei provvedimenti di disciplina urbanistica che dovrebbero comunque (o avrebbero dovuto comunque) essere adottati secondo la normativa vigente. Viene dunque in risalto l'assoluta necessità che la «diagnosi» circa l'utilizzabilità del bene – e la conseguente definizione dei possibili ambiti di reimpiego – sia svolta in una fase il più possibile precoce, al fine di attivare, di volta in volta, gli strumenti più idonei per l'efficacia dell'azione amministrativa.

In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 10, del decreto legislativo n. 159 del 2011, c.d. Codice antimafia, estendendo a 30 giorni il termine per proporre ricorso avverso il provvedimento, in luogo dei 10 giorni previsti dalla disciplina vigente.

La lettera b), introduce, invece, nell'articolo 36, rubricato "Relazione dell'amministratore giudiziario" del medesimo Codice antimafia, due nuovi commi.

Con il nuovo comma 2-bis si dispone che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati ne illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali. Si prevede, inoltre, una rapida interlocuzione (entro 45 giorni) con gli uffici comunali competenti al fine di comunicare l'esistenza di eventuali abusi e la natura degli stessi. Sono previste disposizioni per i casi di particolare complessità o nei quali si renda necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni o di enti terzi.

Il n. 2 della lettera b), integra l'attuale comma 3 del medesimo articolo 36, prevedendo che detta specifica attività di esecuzione delle verifiche tecnico-urbanistiche e di interlocuzione dell'amministratore giudiziario con gli uffici comunali competenti, debba proseguire sino al suo perfezionamento anche dopo il deposito della relativa relazione.

La lettera c) modifica l'articolo 38 del Codice antimafia, aggiungendo il comma 3-bis, che prevede che le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) siano individuate con decreto, di natura regolamentare, del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.

La lettera d) dispone l'introduzione, all'articolo 40 (Gestione dei beni sequestrati) del Codice antimafia, di un nuovo comma 1-bis, il quale stabilisce che se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, (introdotto dalla lettera a) del presente articolo) viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento; si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina dettata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06/06/2001, n. 380) in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.

La lettera e) modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, relativo alla gestione delle aziende sequestrate, intervenendo sul meccanismo di valutazione della prosecuzione o ripresa dell'attività aziendale da parte del Giudice delegato. Viene aggiunto il comma 1-novies, che introduce la verifica da parte del Tribunale, con cadenza almeno annuale, del perdurare delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa, sulla base delle quali il Giudice delegato ha approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa ai sensi del comma 1-sexies.

Si aggiunge, inoltre, il comma 5-bis, con cui si integra quanto già disposto dal comma 5 del medesimo articolo 48, relativamente alla messa in liquidazione dell'impresa da parte del Tribunale in caso di mancanza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività. Il nuovo comma 5-bis prevede che se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa e se l'impresa è priva di patrimonio utilmente liquidabile, il Tribunale lo comunica all'ufficio del registro delle imprese, che ne dispone la cancellazione entro 60 giorni.

La lettera f) prevede l'introduzione del comma 2-ter dell'articolo 44 del Codice antimafia, disponendo che l'Agenzia provveda alle comunicazioni di cui al nuovo comma 5-bis dell'articolo 41 anche a seguito del decreto di confisca emanato dalla Corte d'Appello, previo nulla osta del Giudice delegato. Con la lettera g) si aggiunge il comma 1-bis all'articolo 45-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, rubricato "Liberazione degli immobili e delle aziende".

La disposizione prevede che, dopo il provvedimento definitivo di confisca, non possano prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, o coloro che sono stati condannati, anche in primo grado, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso). I contratti sono risolti ex lege.

La lettera h) aggiunge il comma 15-quater.1 all'articolo 48 del Codice antimafia, relativo alla destinazione dei beni e delle somme. La nuova disposizione prevede che, qualora nel procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia

promuova incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, per avviare il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, con cui il giudice dispone la demolizione del bene.

La lettera i) modifica l'articolo 51-bis intervenendo sul suo primo comma, relativo all'iscrizione dei provvedimenti giudiziari nel registro delle imprese. In particolare, al comma 1 vengono sostituite le parole "al deposito in cancelleria" con le parole "all'esecuzione del provvedimento". Tale modifica è introdotta al fine di evitare che il provvedimento di sequestro possa venire iscritto nei pubblici registri prima della sua esecuzione, determinando la "disclosure" della misura cautelare, stabilendo invece che l'iscrizione avvenga entro il giorno successivo all'esecuzione del provvedimento da iscrivere. La stessa lettera h) introduce inoltre il comma 1-bis, il quale prevede che il Tribunale e l'ANBSC richiedano l'iscrizione gratuita presso il registro delle imprese delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate derivanti dalla loro amministrazione.

Infine, la lettera l) interviene sull'articolo 54, comma 2, aggiungendo al terzo periodo, dopo la parola "disponibili" le parole "nel patrimonio aziendale". La finalità dell'intervento è quella di prevedere che i crediti prededucibili aziendali siano soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale.

Al comma 2 si specifica che nella determinazione del contributo che annualmente viene attribuito a ciascun ente locale, nell'attività di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, viene data priorità oltre che agli edifici scolastici anche alle altre strutture di proprietà dell'ente, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 8 (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici).

La disposizione trova il suo fondamento nella necessità di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea che, con la rettifica della direttiva 2013/29/UE, ha coniato una nuova definizione di articolo pirotecnico. In virtù di quest'ultima gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni, o una combinazione di tali effetti, sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo. La novella, pertanto, in analogia a quanto avvenuto in ambito unionale, consente il recepimento, nell'ordinamento interno, di tale nuova specifica definizione, apportando la correzione alla definizione di «articolo pirotecnico» contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, in modo da assicurare controlli di polizia più mirati e coerenti.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza).

La disposizione modifica l'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina la revoca della cittadinanza. L'attuale formulazione del citato articolo prevede un'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per taluni gravi reati: delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a cinque anni o, nel massimo, a dieci anni [articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale]; ricostituzione, anche sotto falso nome o in

forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento [articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, nella parte in cui rinvia all'articolo 270, terzo comma, del codice penale]; partecipazione a banda armata [articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, nella parte in cui rinvia all'articolo 306, secondo comma, del codice penale]; assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale (articolo 270-ter del codice penale); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo (articolo 270-quinquies.2 del codice penale). La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In particolare, l'intervento proposto con la lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame integra la previsione del citato articolo 10-bis, inserendo la clausola secondo la quale non si può procedere al provvedimento di revoca laddove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. La ratio della proposta è da rinvenire nella necessità di prevenire situazioni di apolidia, che, invece, verrebbero a crearsi laddove, in caso di revoca della cittadinanza italiana, l'interessato non possieda o non possa acquisire altra cittadinanza, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 162. L'intervento di cui alla lettera b) del comma 1 estende a dieci anni il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per i reati sopra richiamati. La ratio dell'estensione di tale termine è quella di rafforzare l'operatività dell'istituto, in un'ottica di maggiore tutela della sicurezza nazionale.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Articolo 10 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui).

L'articolo in esame interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili, da un lato introducendo una nuova fattispecie di reato nel codice penale, dall'altro prevedendo una specifica procedura per la reintegrazione nel possesso dell'immobile occupato. In particolare, il comma 1 introduce l'articolo 634-bis del codice penale, rubricato «Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui». Si tratta di un delitto perseguibile a querela della persona offesa (o d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità) volto a punire le condotte di quei soggetti che, mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile o pertinenza, destinato a domicilio altrui, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La pena prevista è quella della reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi si appropria di un immobile o sue pertinenze, destinato a domicilio altrui, con artifici o raggiri, o cede ad altri l'immobile occupato, nonché colui che – fuori dei casi di concorso nel reato – si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione. Invece, non è punibile l'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Con tale misura, si potenziano gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive degli immobili previsti dal quadro normativo vigente, secondo il quale, infatti, il fenomeno delle predette occupazioni si configura quale illecito civile (che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento del danno) oltre che come reato, punibile – ai sensi dell'articolo 633 del codice penale – con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Il comma 2 inserisce il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui tra i reati

procedibili d'ufficio se commessi su immobili pubblici o a destinazione pubblica. Il presente intervento non si limita a prevedere la delineata nuova fattispecie delittuosa, ma al comma 3 si occupa altresì di riconnettere alla stessa una specifica e apposita azione di tutela, introducendo nel codice di procedura penale una procedura volta alla reintegrazione nel possesso dell'immobile «oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale». Più in dettaglio, nel citato comma 3 si prevede, con l'introduzione del nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale, che il giudice competente – su richiesta del pubblico ministero – disponga con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile. Nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Se l'immobile occupato corrisponde all'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano – senza ritardo – presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le consuete attività di polizia giudiziaria. Qualora dovessero sussistere fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso. In caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o assenza dell'occupante, i predetti ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero. Tale autorizzazione deve essere scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, ovvero resa per via telematica. Inoltre, ai medesimi ufficiali spetta l'onere di redigere il verbale delle attività svolte – dal quale devono risultare i motivi che hanno portato al provvedimento di rilascio – e di consegnarne copia alla persona destinataria dell'ordine di rilascio. Il verbale deve essere poi trasmesso, nelle quarantotto ore successive, al pubblico ministero del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta. Se il pubblico ministero non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, chiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. Nel caso di inosservanza dei termini previsti, ovvero nei casi in cui il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la reintegrazione nel possesso perde efficacia. Infine, si prevede che copia dell'ordinanza e del decreto di reintegrazione nel possesso debba essere immediatamente notificata all'occupante.

Articolo 11 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa).

L'articolo in esame introduce una nuova circostanza aggravante comune ed interviene su alcune norme del codice penale al fine di reprimere in maniera più incisiva il fenomeno delle truffe nei confronti degli anziani.

Dall'esame dei dati relativi alle vittime di truffe commesse ai danni di persone di età pari o superiore a sessantacinque anni forniti dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno emerge, infatti, che, negli ultimi anni, i soggetti passivi di tali condotte hanno subito un decisivo incremento, passando dai 21.480 del 2020, ai 24.338 del 2021, ai 26.630 del 2022. Nell'anno in corso, alla data del 31 agosto 2023, gli anziani vittime di tali comportamenti ammontavano a 21.924, con una variazione percentuale in aumento del +28,9 per cento rispetto al dato relativo al medesimo periodo del 2022, quando gli anziani truffati erano stati 17.008.

In particolare, il comma 1 introduce nell'articolo 61 c.p. la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti a trasporto passeggeri.

La norma indica il catalogo dei delitti rispetto ai quali la nuova circostanza aggravante esprime un grado di maggiore offensività tale da giustificare l'aumento di pena in analogia con quanto già previsto dall'articolo 61 codice penale rispetto ad altre circostanze aggravanti ivi contemplate, ovvero l'aver commesso, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri.

Il comma 2 interviene sull'articolo 640 c.p. comma 2-bis il quale, mediante richiamo all'aggravante comune contenuta nell'articolo 61 numero 5 c.p., ai fini dell'applicazione della pena attribuiva rilievo all'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Per effetto dell'intervento normativo in esame, il citato comma 2-bis dell'articolo 640 c.p. viene abrogato e contestualmente si introduce un nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p. recante una specifica ipotesi di truffa aggravata. Tale ultima ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal sopra citato comma 2-bis che assume autonomo rilievo e in relazione al quale viene previsto un inasprimento del trattamento sanzionatorio (reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 700 a euro 3000). Al comma 3 si prevede l'introduzione della lettera f.1) nell'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale, includendo la nuova fattispecie di truffa aggravata, di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Articolo 12 (Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni).

L'articolo introduce un aggravamento della pena fino a un terzo per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635, terzo comma, cp.), commesso con violenza alla persona o con minaccia.

In particolare, la disposizione in esame interviene sul terzo comma dell'articolo 635 c.p., prevedendo che qualora il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sia commesso con violenza alla persona o minaccia si applichi la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro.

Si configurano, dunque, per effetto dell'intervento normativo, due diverse fattispecie di danneggiamento in occasione di manifestazioni il luogo pubblico o aperto al pubblico: l'una, "semplice", punita con la reclusione da 1 a 5 anni; l'altra, con violenza alla persona o minaccia, punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 15.000 euro.

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena).

La norma prevede l'estensione del DACUR (cd. Daspo urbano) a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro

la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e dell'arresto in flagranza differita al reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Va premesso che l'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che il sindaco possa irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e impartire un ordine di allontanamento (dal luogo della condotta illecita), valido quarantotto ore, nei confronti di chiunque: in violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, limiti la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze (comma 1): vi rientrano condotte come la « prostituzione con modalità ostentate » o « l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti » che, in senso più ampio, limitano o comunque recano disturbo alla libera fruizione di tali spazi da parte dei cittadini; chi – nei suddetti spazi – viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza ovvero esercita il commercio abusivo (comma 2). Il successivo articolo 10 del decreto-legge 14 del 2017 prevede che nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore possa disporre il divieto di accesso alle aree sopra indicate per un periodo non superiore a dodici mesi. A tale articolo, viene aggiunta l'ulteriore ipotesi oggetto della presente modifica legislativa. Pertanto, il questore potrà disporre il divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico anche a soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio. A prescindere dalla scarsa dissuasività della sanzione penale prevista, poco afflittiva ma comunque proporzionata alla gravità dei fatti (il reato contravvenzionale per chi non ottempera al suddetto divieto prevede l'arresto da sei mesi ad un anno e, nella forma aggravata, da uno a due anni), la disposizione introdotta ha il pregio di consentire alle forze di polizia di intervenire immediatamente per « espellere » dalle suddette aree le persone destinatarie del divieto di accesso, svolgendo così una funzione di prevenzione di possibili reati che costoro potrebbero ivi commettere.

Con riguardo al comma 2, va premesso che l'articolo 165 del codice penale stabilisce che la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata ad alcuni obblighi del condannato. Con la disposizione introdotta, si dispone che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, la concessione della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere ai luoghi in argomento. A ciò consegue il fatto che, se il divieto di accesso non è osservato, il giudice deve revocare la sospensione condizionale della pena.

In particolare il comma 1, lett. a), interviene sulla misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane (DACUR, c.d. Daspo urbano) estendendone l'ambito di applicazione anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o il patrimonio di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati nell'articolo 9 comma 1 (ovvero le aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze).

Infine, a seguito dell'introduzione al comma 2 della previsione della sospensione condizionale con osservanza del divieto, si dispone che è abrogata la norma di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 del 2017, che prevede la mera possibilità (e non l'obbligo) di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso alle aree di trasporto.

Il comma 1, lett. c) estende infine l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita anche al reato di cui all'articolo 583-quater c.p. quando il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Il comma 2 modifica l'articolo 165 c.p., quale conseguenza dell'abrogazione del comma 5 dell'articolo 10, del d.l. n. 14 del 2017 contenuta nel già citato comma 2. L'articolo 165 c.p., infatti, stabilisce che la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di alcuni obblighi del condannato. La disposizione in esame, intervenendo sull'articolo 165 c.p., prevede che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici la concessione della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all'osservanza del divieto di accesso, imposto dal giudice, a luoghi o aree specificamente individuate. Se il divieto di accesso non è osservato, il giudice revoca la sospensione condizionale della pena.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada).

La norma interviene sul decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante «Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione» elevando a delitto l'attuale illecito amministrativo per blocco stradale, con la pena della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

In particolare, viene modificato l'articolo 1-bis, che sanziona amministrativamente colui che impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo; l'illecito amministrativo viene elevato a delitto ed esteso, nell'applicazione, anche ai casi di blocco di strada ferrata. In sostituzione del secondo periodo, viene inserita un'aggravante speciale ad effetto speciale per l'ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite, graduando il trattamento sanzionatorio (da sei mesi a due anni di reclusione) in rapporto a quello previsto per l'ipotesi base, punita con pena alternativa della reclusione fino a un mese o della multa fino a 300 euro.

Articolo 15 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione penale e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni)

L'articolo in esame modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione della pena. In particolare, il rinvio della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno viene reso facoltativo (attualmente è previsto come obbligatorio, salva la possibilità di disporre, in alternativa al differimento, la detenzione domiciliare ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354). In tal modo tale ipotesi viene allineata a quella – già prevista in termini di rinvio facoltativo – della madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni. Tra le due fattispecie viene conservata comunque una rilevante differenza: ove infatti l'esecuzione della pena non possa essere in concreto differita dall'autorità giudiziaria competente – fattispecie che può verificarsi solo se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti – per l'ipotesi della madre con figlio tra uno e tre anni viene disposto che l'esecuzione « possa » avvenire, in alternativa rispetto all'istituto penitenziario « ordinario » (come è attualmente previsto), anche presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Si prevede che invece, nell'ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, ove l'esecuzione della pena non possa

essere differita per le eccezionali ragioni sopra richiamate, l'esecuzione «debba» sempre e comunque avvenire presso gli istituti a custodia attenuata, restando quindi fermo il divieto di esecuzione della pena negli istituti penitenziari (case di arresto e di reclusione).

Le successive disposizioni sono volte a coordinare la disciplina dettata dagli articoli 146 e 147 del codice penale come modificati dal comma 1, con la disciplina in materia di misure cautelari. Un primo intervento, in ordine logico (articolo 15, comma 3), riguarda il necessario allineamento della disciplina dettata dall'articolo 285-bis c.p.p. (*Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri*). In base alla nuova formulazione dell'articolo 147 c.p., nell'ipotesi in cui sussistano esigenze di eccezionale rilevanza per la madre di prole di età non superiore a tre anni il giudice valuta la possibilità di far eseguire la pena in un istituto di custodia attenuata per detenute madri, mentre per la donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno l'esecuzione deve avvenire comunque presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri. Sotto questo profilo è dunque indispensabile modificare l'articolo 285-bis c.p.p. prevedendo l'obbligatorietà (e non solo la facoltatività) della esecuzione della misura custodiale presso un istituto di custodia attenuata quanto alle madri incinte o di prole inferiore a un anno. In difetto, il trattamento riservato alle donne incinte e alle madri di prole di età inferiore a un anno nei cui confronti sia applicata – in presenza di esigenze di eccezionale rilevanza – la misura cautelare della custodia in carcere, sarebbe persino peggiore rispetto alle donne incinte o madri di prole di età inferiore a un anno condannate in via definitiva. Conseguenziale all'intervento di cui al comma 3, è l'inserimento, effettuato con l'articolo 15, comma 2, del nuovo articolo 276-bis c.p.p. (*Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri*) che prevede, in caso di violazione della misura cautelare in corso di esecuzione presso l'istituto a custodia attenuata da parte di detenute madri, mediante evasione o un suo tentativo ovvero nel caso in cui pongano in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto medesimo, che il giudice disponga nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. In tal caso, la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.

In tal caso, mentre per le madri di prole di età superiore ad un anno non vi sarebbe preclusione ad associarle al carcere (visto che il 285-bis c.p. è formulato in termini di facoltatività della misura presso l'istituto a custodia attenuata), per le donne incinte o madri di prole di età inferiore ad un anno, l'interpolazione del 285-bis c.p. (sopra illustrata) precluderebbe, in assenza di una specifica previsione, tale possibilità.

Gli articoli 293, 386 e 558 del codice di procedura penale (articolo 15, commi 4, 5 e 6) sono finalizzati ad armonizzare le disposizioni in materia di arresto e fermo e adempimenti esecutivi della polizia giudiziaria nonché in materia di giudizio direttissimo alla nuova disciplina dettata in materia di misure cautelari nei confronti delle detenute madri, con disposizioni che, anche in questo caso, distinguono la posizione della donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno rispetto a quella della madre di prole di età superiore ad un anno e inferiore a tre anni, secondo la nuova impostazione degli articoli 146 e 147 del codice penale, come riformulati dal comma 1.

Un ulteriore intervento riguarda l'articolo 678 del codice di procedura penale (*Procedimento di sorveglianza*) che al comma 1-bis, nel testo vigente, prevede che il magistrato e il tribunale di sorveglianza procedano a norma dell'articolo 667 comma 4, ovvero con procedimento semplificato e senza formalità, in specifiche materie tra le quali vengono richiamate le ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale. È evidente che intanto il procedimento semplificato si giustifica in quanto si tratta, nel testo vigente, di ipotesi di rinvio obbligatorio (nella specie riguardante le detenute incinte o madri di

prole di età inferiore ad un anno). La trasformazione di tali ipotesi di rinvio dell'esecuzione da obbligatorio a facoltativo rende irragionevole il ricorso ad un procedimento semplificato, avuto riguardo alla maggiore complessità della valutazione demandata alla magistratura di sorveglianza. L'ultimo comma prevede, infine, che entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo presenta alle Camere una relazione sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni.

Articolo 16 (Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio).

Con l'articolo in esame sono apportate modifiche al delitto previsto dall'articolo 600-octies del codice penale (impiego di minori nell'accattonaggio, organizzazione dell'accattonaggio).

In particolare, si prevede che: al comma 1, lettera a): sia punito l'impiego di minori sino a sedici anni (età sino a cui vige l'obbligo scolastico), anziché sino a quattordici anni, e sia innalzata la pena per tale condotta; al comma 1, lettera b): sia introdotta la condotta di induzione all'accattonaggio, che si aggiunge a quelle già previste di avvalersi, permettere, organizzare o favorire l'accattonaggio. Inoltre, se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile, è prevista un'aggravante ad effetto speciale; al comma 1, lettera c): sia modificata la rubrica dell'articolo, a seguito dell'introduzione della nuova condotta di induzione all'accattonaggio di cui alla lettera b).

Articolo 17 (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana)

L'articolo in esame apporta alcune modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2024 recante misure finalizzate a fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia nel luglio 2023. Nello specifico viene modificato il comma 3 del citato articolo 9 che, nel testo vigente, autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana¹⁸, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il-non dirigenziale del corpo della-polizia locale, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del D.Lgs. 265/2001, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34 del medesimo D.Lgs. 165/2001:

La disposizione è finalizzata all'ampliamento della platea dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che, per assicurare un maggior presidio del territorio, potranno procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre Amministrazioni.

L'articolo in commento prevede, infatti, l'autorizzazione all'assunzione di personale di polizia locale, già previsto dal D.L. 39/2024 per le città metropolitane siciliane che hanno terminato il periodo di risanamento, estendendolo anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti.

Nello specifico, l'articolo in esame modifica il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge n. 39 del 2024 - che reca misure finalizzate a fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, autorizzando i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2025, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del D.Lgs. 265/2001, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34 del medesimo D.Lgs. 165/2001.

Il comma 1, lett. a, n. 1), estende l'autorizzazione alle assunzioni anche per i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che, alla data di entrata in vigore della disposizione, risultano ancora in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico degli enti locali (TUEL, D.Lgs. 267/2000) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 234/2021. Il comma 1, lett. a, n. 2), precisa che il numero di unità di personale del corpo di polizia locale per il quale è autorizzata l'assunzione si riferisce a "ciascun ente" che potrà assumere fino a 100 nuovi vigili urbani.

Il comma 1, lett. b), infine, adegua la quantificazione degli oneri, indicati dal vigente comma 6 dell'articolo 9 del richiamato DL 39/2024. Alla copertura si provvede, come previsto dalla norma vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 18. (Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

La disposizione modifica ed integra gli articoli 1 e 2 della legge n. 242 del 2016, in tema di promozione della coltivazione della filiera agroalimentare della canapa.

Alla **lettera a)** si chiarisce che la promozione della coltivazione della canapa è ammessa soltanto a livello di filiera **industriale** e per le finalità espressamente previste dalla legge, senza possibilità di interpretazioni estensive. Inoltre, viene sostituito il riferimento all'incentivazione al "consumo finale" di semilavorati con quello diretto alla **"realizzazione di semilavorati di canapa"** provenienti da filiere prioritariamente locali e **per gli usi consentiti dalla legge**.

Viene, altresì, introdotto il nuovo comma 3-bis per chiarire che, fermo restando la disciplina in materia di stupefacenti, e salvo l'ipotesi di **produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Decreto del Ministro della salute, la legge n. 242/2016 non si applica all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.**

La **lettera b)** interviene in materia di "liceità" della coltivazione della canapa precisando che le coltivazioni destinate al florovivaismo devono presentare carattere **professionale**, introducendo una nuova ipotesi di coltivazione della canapa per la **produzione agricola di semi destinati agli usi**

consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Decreto del Ministro della salute (art. 2, comma 2, lettera g-bis), nonché prevedendo il divieto dell'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa legalmente coltivata (ivi compresi semilavorati, ovvero anche nella forma essiccata o triturata, o prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati). Ai trasgressori si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui al titolo VIII (repressione delle attività illecite) del TU stupefacenti.

Con la lettera c), infine, si estendono i controlli del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, non solo sulle coltivazioni di canapa, ma anche sulla produzione agricola dei semi di canapa richiamati all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis).

CAPO III - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124.

Articolo 19 (Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale).

L'articolo in esame è volto a rafforzare la tutela dell'attività espletata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, al fine di garantire, di conseguenza, un più efficace dispiegamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Nel dettaglio, al comma 1, lettera a) dell'articolo 19 si prevede che in caso di violenza o minaccia nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, la pena prevista per il reato base - reclusione da sei mesi a cinque anni - sia aumentata fino alla metà. Analogamente, con la novella della lettera b) del medesimo articolo, si prevede che in caso di violenza o minaccia per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio o di servizio, la pena prevista per il reato base - reclusione da sei mesi a cinque anni - sia aumentata fino alla metà. In sintesi, per le condotte in parola si introduce un'aggravante ad effetto speciale, le cui ricadute sul trattamento sanzionatorio sono disciplinate dall'articolo 63, comma 3, del codice penale, ai sensi del quale quando si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. La norma emendata mira a rafforzare la tutela dell'attività espletata dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, al fine di garantire, di conseguenza, un più efficace svolgimento delle attività di istituto e, in particolare, il dispiegamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Come è noto, i delitti in argomento hanno carattere plurioffensivo, posto che da un lato tutelano il pubblico ufficiale che subisce l'offesa e, dall'altro, il prestigio dell'amministrazione d'appartenenza e il regolare esercizio della pubblica funzione svolta in concreto dal pubblico ufficiale. In tale prospettiva, la disposizione assicura una particolare tutela in favore del personale delle forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni. L'intervento, così come delineato, appare in linea con i principi di diritto enunciati

dalla Corte costituzionale in materia di concorso di circostanze. Ed invero, è stato osservato dalla Corte Costituzionale (Corte cost., Ord., 9 marzo 2022, n. 82) che gli articoli 336 e 337 del codice penale sono posti a tutela di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione, giacché non limitato al corretto funzionamento della pubblica amministrazione, ma inclusivo della sicurezza e libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni. La necessità di approntare una tutela rafforzata in relazione ad entrambe le ipotesi di reato è stata ritenuta conforme a Costituzione con riferimento all'esclusione dell'applicazione dell'esimente della tenuità di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale. È stato, infatti, rilevato che la non operatività della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è giustificata in relazione all'esigenza di assicurare una maggiore tutela ai pubblici ufficiali, quali “tramite necessario dell'agire della pubblica amministrazione”. A tale proposito, la Corte Costituzionale (sent. 5 marzo 2021, n. 30) ha chiarito che la scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell'esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, poiché viceversa corrisponde all'individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione. Quanto all'intervento concernente la lettera c), lo stesso risponde all'esigenza di individuare con un adeguato tasso di chiarezza e tassatività i presupposti dell'aggravante, precisandosi che, ai fini della configurabilità della circostanza, la violenza o la minaccia deve essere commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Con l'intervento si rimedia, inoltre, al difetto di coerenza interna della norma derivante dal tenore della nuova disposizione, che parrebbe introdurre una aggravante delle aggravanti già previste dalla disposizione su cui si interviene. La modifica deve, dunque, essere effettuata richiamando (nel nuovo ultimo comma dell'articolo 339 c.p.) le disposizioni di cui al primo comma che già prevedono l'aumento di pena in relazione ai delitti previsti dagli articoli ivi espressamente richiamati.

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio).

L'articolo in esame è volto a potenziare gli strumenti di tutela dei pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni. Il comma 1, lettera a), in primo luogo, estende l'ambito di applicazione della disposizione che – nella versione vigente dell'articolo 583-quater del codice penale – è circoscritto alle sole lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Infatti, vengono comprese nella fattispecie di reato tutte le condotte di lesioni cagionate in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria «nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni». Non solo; a differenza della formulazione vigente, che, con specifico riferimento ai pubblici ufficiali, disciplinava le sole ipotesi di lesioni gravi e gravissime (facendo ricadere le lesioni lievi o lievissime nell'articolo 582 del codice penale, lesione personale), la novella introduce una specifica sanzione anche per le lesioni lievi o lievissime compiute in danno di un operatore della sicurezza (agente o ufficiale di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza), in analogia a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 583-quater per gli esercenti una professione sanitaria e garantendo, quindi, l'omogeneità di trattamento rispetto agli stessi. Il comma 1, lettera b), reca una modifica di coordinamento al secondo comma dell'articolo 583-quater. Si sostituisce inoltre la rubrica dell'articolo integrandola con il riferimento alle nuove previsioni [comma 1, lettera c)].

Articolo 21 (Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia).

L'articolo 21 al comma 1 consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. Il comma 2 rende possibile l'utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo. Il comma 4 individua le relative fonti di copertura finanziaria.

Il comma 1 prevede che le Forze di polizia possano essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento. Si tratta quindi di una facoltà, non di un obbligo generalizzato. La disposizione prevede tale possibilità per i casi in cui le Forze di polizia siano impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. Secondo quanto disciplinato al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: la Polizia di Stato; l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. È compresa tra le Forze di polizia, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, anche la Polizia penitenziaria, la quale può essere chiamata a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica. Si ricorda che, similmente alla Polizia penitenziaria, il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 121/1981 prevede che anche il Corpo forestale dello Stato rientri nel novero delle Forze di polizia. Tuttavia, per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016 ("Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), il Corpo è oggi confluito nell'Arma dei carabinieri. È opportuno, inoltre, ricordare che la legge n. 65 del 1986 ("Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale") prevede che il personale di polizia municipale, oltre ai compiti di istituto, debba collaborare, previa disposizione del sindaco e su richiesta delle competenti autorità, con le forze della polizia di Stato. L'articolo 5 della legge stabilisce, in particolare, che il personale appartenente al corpo della polizia municipale può essere chiamato a svolgere anche funzioni di ausiliarie di pubblica sicurezza. Con riferimento ai dispositivi di videosorveglianza indossabili, si segnala che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimenti n. 290 e n. 291 del 22 luglio 2021 (si veda, in termini esplicativi, la newsletter del Garante del 10.9.2021), aveva avuto modo di fornire parere favorevole alle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali²⁴ relativamente all'utilizzo di tali dispositivi presentate, rispettivamente, dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Si ricorda infatti che l'articolo 23 del D.P.R. 15/2018 ("Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia") già prevede che l'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio "per le finalità di polizia di cui all'articolo 325, è consentito ove necessario per documentare: una specifica attività preventiva o repressiva di fatti di reato, situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o un pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore, o specifiche attività poste in essere durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia". Tali pareri erano stati emessi con alcune precisazioni. In particolare, si era tenuto anche conto del fatto che le videocamere indossabili in uso

al personale dei reparti mobili potevano essere attivate solo allorquando sussistessero fatti di reato ovvero concrete situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine pubblico. Non era ammessa la registrazione continua delle immagini, né quella di episodi non critici. Il Garante aveva, inoltre, ritenuto ragionevole il periodo di sei mesi di conservazione dei dati, prospettato nelle valutazioni di impatto presentate, e ritenuto rispettato il principio di privacy by default (protezione per impostazione predefinita), essendo stata prevista la loro cancellazione automatica trascorso tale termine. L'Autorità non aveva invece considerato possibile dotare tali dispositivi di un sistema volto all'identificazione univoca o al riconoscimento facciale della persona.

Il comma 2 dispone che possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Differentemente dal primo comma, non ci si riferisce esclusivamente ai dispositivi indossabili, bensì si utilizza una formulazione più ampia, idonea a ricomprendere sia questi ultimi che altra strumentazione atta allo scopo (quindi sia portatile che fissa). La norma in commento fa riferimento ai luoghi e agli ambienti in cui vengono "trattenute" le persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Nella fattispecie indicata dalla disposizione in commento potrebbero quindi rientrare anche le misure cosiddette precautelari, ossia quelle limitative della libertà personale aventi natura anticipatoria e strumentale di una misura cautelare. Ai fini del presente commento vengono in rilievo l'arresto in flagranza ex artt. 380 e seguenti c.p.p., nonché il fermo ex articolo 384 c.p.p. Si ricorda che tali misure, una volta eseguite dalla polizia giudiziaria (o dal pubblico ministero) sono soggette a convalida da parte del giudice per le indagini preliminari (articolo 391 c.p.p.). Appare poi suscettibile di approfondimento se la norma sia applicabile anche al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 286/1998 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") dispone che "quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino". La misura appena ricordata, in quanto limitativa della libertà personale, è soggetta alle garanzie dell'articolo 13 della Costituzione. Il secondo comma in commento stabilisce inoltre, come anticipato, che i sistemi di videosorveglianza "possono" essere utilizzati nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. La disposizione, quindi, non pone un obbligo in tal senso. Non viene, tuttavia, precisato a chi compete la scelta in merito all'utilizzo di tali dispositivi.

Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle previsioni dell'articolo in commento. Il comma 4 indica le fonti di copertura finanziaria degli oneri previsti al comma 3.

Articolo 22 (Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

L'intervento normativo è volto a potenziare gli strumenti assistenziali previsti in favore degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, alla luce della peculiare attività espletata dagli stessi e, soprattutto, dei rischi insiti e connaturati alla funzione esercitata, preordinata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 1, agli anzidetti Ufficiali e Agenti, nonché al coniuge, al convivente di fatto (precisandosi, al riguardo, che la parte dell'unione civile è già ricompresa nel lemma "coniuge", in virtù della norma di equiparazione di cui all'articolo 1, comma 20, della legge

20 maggio 2016, n. 76) e ai figli del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di liberi professionisti di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 10.000,00, per ciascuna fase del procedimento, per le spese legali ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. Rispetto alla disciplina vigente, le novità di rilievo sono due. In primo luogo, la norma aumenta il limite massimo all'importo anticipabile (attualmente fissato in 5.000 euro dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 39).

La seconda e più rilevante novità è però rappresentata dal comma 2 che esclude il diritto dello Stato di richiedere la restituzione delle somme anticipate quando il procedimento penale si sia concluso in assenza dell'accertamento della responsabilità del dipendente anche per motivi diversi dalla c.d. assoluzione con formula piena, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità del dipendente stesso per grave negligenza. Tale innovazione risponde a criteri di equità, atteso che il mancato accertamento della responsabilità in sede penale del dipendente, per le cause previste dal codice di procedura penale, non può determinare la conseguenza di addebitargli le spese del procedimento penale connesso all'attività di servizio. Più nel dettaglio, il richiamato comma 2 esclude che lo Stato possa rivalersi sul dipendente per il rimborso delle spese legali sostenute quando il procedimento a carico dello stesso si sia chiuso, senza l'accertamento della responsabilità del dipendente, ossia nella fase delle indagini preliminari con provvedimento di archiviazione, in sede di udienza preliminare, con una sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'articolo 425 c.p.p. o ai sensi dell'articolo 469 c.p.p. prima del dibattimento oppure, all'esito del dibattimento, in primo grado, con una sentenza di proscioglimento emessa ai sensi degli articoli 129, 529 e 531 del c.p.p. ovvero di assoluzione ai sensi dell'articolo 530, commi 2 e 3, del c.p.p. Il comma in commento esclude, altresì, che lo Stato possa rivalersi sul dipendente per il rimborso delle spese legali sostenute, quando il procedimento a carico dello stesso si sia chiuso con sentenza emessa ai sensi degli articoli 129, 529, 530 commi 2 e 3, e 531 c.p.p. intervenuta successivamente ad una diversa sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente. Come si è detto sopra, nelle ipotesi sopra descritte, la rivalsa è esclusa a meno che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità del dipendente per grave negligenza. Lo spirito della norma è quello di non onerare il dipendente del carico di spese giudiziali legate a procedimenti nei quali gli atti contestati siano riferibili all'Amministrazione di appartenenza qualora sia mancata una pronuncia di condanna che comporti un accertamento della responsabilità del dipendente. Attualmente, infatti, il rimborso delle spese legali non può essere concesso nelle evenienze in cui il proscioglimento consegua all'estinzione del reato, alla prescrizione, o per ragioni processuali, come la mancanza delle condizioni di procedibilità dell'azione. Tuttavia, una simile soluzione - legata unicamente all'esito del giudizio penale - non appare adeguata e lascia il dipendente privo di idonee tutele rispetto alle conseguenze per condotte connesse al servizio.

D'altronde, una liquidazione "automatica" in favore dell'incolpato in presenza di un'assoluzione di tipo "processuale" sarebbe altrettanto iniqua qualora la condotta del dipendente in concreto corrisponda alla fattispecie astratta prevista dal codice penale.

Appare, allora, maggiormente opportuno che sia l'Amministrazione a valutare se la condotta - in assenza di una pronuncia di colpevolezza del giudice penale - sia o meno censurabile e se debba essere esercitata o meno la rivalsa per le somme anticipate per le spese legali.

In tale senso, poiché la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ritenere che la sanzione disciplinare per i fatti penali per i quali il dipendente è stato assolto confermerebbe l'insussistenza di qualsivoglia nesso tra il comportamento assunto dal dipendente stesso e le funzioni istituzionali ad esso demandate (cfr. ex multis, la recentissima Tar Lazio Sez. I, n.3394/2024) si è ritenuto opportuno

ancorare l'obbligo per l'Amministrazione di ripetere le somme "anticipate" all'accertamento della responsabilità del dipendente sul piano disciplinare. Tuttavia, allo scopo di rendere equo l'intervento di recupero, la responsabilità disciplinare che costituisce titolo per la ripetizione delle somme, deve implicare l'irrogazione di sanzioni che prevedano almeno il livello di grave negligenza nell'operato dell'incolpato. Ed invero, a questo punto, le ipotesi che possono prodursi in presenza di una sentenza di proscioglimento in rito o nel merito ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 530 del c.p.p. sono due. La prima è che, prima o dopo la conclusione del procedimento penale, sia stata irrogata una sanzione disciplinare che preveda la grave negligenza nella condotta del dipendente, nel qual caso l'Amministrazione dovrà procedere alla ripetizione delle somme anticipate. Di contro, nel caso in cui il procedimento disciplinare non sia attivato, ovvero si sia concluso senza l'accertamento definitivo della responsabilità del dipendente per grave negligenza, le somme anticipate per le spese legali non potranno essere oggetto di rivalsa. La disciplina, così come innovata, fa salva, per quanto non previsto, la normativa di settore vigente e, in particolare, le previsioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.152 e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135. Infine, al comma 3, viene ribadito - in termini sostanzialmente sovrapponibili all'attuale regolamentazione - che l'anticipazione delle spese, nei termini suddetti, avviene anche in favore del personale convenuto in giudizi per responsabilità civile e amministrativa. Il comma 4 si occupa della copertura finanziaria dell'intervento in commento.

Articolo 23 (Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate).

L'intervento normativo è volto a implementare la tutela legale a favore del personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, alla luce della peculiare attività espletata dagli stessi e, soprattutto, dei rischi insiti e connaturati alle specifiche funzioni delle Forze armate, cui è affidato il compito prioritario della difesa dello Stato, nonché il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, l'intervento in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

In particolare, il comma 1 prevede che al personale delle Forze armate, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di liberi professionisti di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 10.000,00, per ciascuna fase del procedimento, per le spese, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. Tale disposizione aumenta il limite massimo all'importo anticipabile (attualmente fissato in 5.000 euro dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 39, dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, n. 120 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, n.121).

Il comma 2 esclude il diritto dello Stato di richiedere la restituzione delle somme anticipate quando il procedimento penale si sia concluso in assenza dell'accertamento della responsabilità del dipendente anche per motivi diversi dalla c.d. assoluzione con formula piena, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità del dipendente stesso per grave negligenza. Tale disposizione risponde a criteri di equità, atteso che il mancato accertamento della responsabilità in sede penale del dipendente, per le cause previste dal codice di procedura penale, non può determinare la conseguenza di addebitargli le spese del procedimento penale connesso all'attività di servizio. In particolare, la disposizione di cui al comma 2 esclude che lo Stato possa rivalersi sul dipendente per il rimborso delle spese legali sostenute quando il

procedimento a carico dello stesso si sia chiuso, senza l'accertamento della responsabilità del dipendente, ossia nella fase delle indagini preliminari con provvedimento di archiviazione, in sede di udienza preliminare, con una sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'articolo 425 c.p.p. o ai sensi dell'articolo 469 c.p.p. prima del dibattimento oppure, all'esito del dibattimento, in primo grado, con una sentenza di proscioglimento emessa ai sensi degli articoli 129, 529 e 531 del c.p.p. ovvero di assoluzione ai sensi dell'articolo 530, commi 2 e 3, del c.p.p. Viene escluso, altresì, che lo Stato possa rivalersi sul dipendente per il rimborso delle spese legali sostenute, quando il procedimento a carico dello stesso si sia chiuso con sentenza emessa ai sensi degli articoli 129, 529, 530 commi 2 e 3, e 531 c.p.p. intervenuta successivamente ad una diversa sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente. La rivalsa è esclusa a meno che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità del dipendente per grave negligenza.

La ratio della norma è quella di non onerare il dipendente del carico di spese giudiziali legate a procedimenti nei quali gli atti contestati siano riferibili all'Amministrazione di appartenenza qualora sia mancata una pronuncia di condanna che comporti un accertamento della responsabilità del dipendente. Attualmente, infatti, il rimborso delle spese legali non può essere concesso nel caso in cui il proscioglimento consegua all'estinzione del reato, alla prescrizione, o per ragioni processuali, come la mancanza delle condizioni di procedibilità dell'azione. Tale soluzione - legata unicamente all'esito del giudizio penale - non appare adeguata e lascia il dipendente privo di idonee tutele rispetto alle conseguenze per condotte connesse al servizio. Escludendo l'ipotesi di liquidazione "automatica" in favore dell'incolpato appare, pertanto, ragionevole che sia l'Amministrazione a valutare se la condotta - in assenza di una pronuncia di colpevolezza del giudice penale - sia o meno censurabile e se debba essere esercitata o meno la rivalsa per le somme anticipate per le spese legali. In tale senso, poiché la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ritenere che la sanzione disciplinare per i fatti penali per i quali il dipendente è stato assolto confermerebbe l'insussistenza di qualsivoglia nesso tra il comportamento assunto dal dipendente stesso e le funzioni istituzionali ad esso demandate (cfr. ex multis, la recentissima Tar Lazio Sez. I, n.3394/2024) appare opportuno ancorare l'obbligo per l'Amministrazione di ripetere le somme "anticipate" all'accertamento della responsabilità del dipendente sul piano disciplinare. Tuttavia, allo scopo di rendere equo l'intervento di recupero, la responsabilità disciplinare che costituisce titolo per la ripetizione delle somme, deve implicare l'irrogazione di sanzioni che prevedano almeno il livello di grave negligenza nell'operato dell'incolpato.

La disciplina, così come innovata, fa salva, per quanto non previsto, la normativa di settore vigente e, in particolare, l'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135.

Infine, al comma 3, viene ribadito - in termini sostanzialmente sovrapponibili all'attuale regolamentazione - che l'anticipazione delle spese, nei termini suddetti, avviene anche in favore del personale convenuto in giudizi per responsabilità civile e amministrativa.

Articolo 24 (Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche).

La norma in esame rafforza la tutela di beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, in caso di deturpamento e imbrattamento degli stessi, per finalità lesive dell'onore e del prestigio dell'istituzione cui il bene appartiene, con l'applicazione della pena della reclusione da sei

mesi a un anno e mezzo e la multa da 1.000 a 3.000 euro, con aumento della pena detentiva nel massimo (tre anni) e della multa (fino a 12.000 euro), in caso di recidiva

L'intervento sul titolo XIII del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti contro il patrimonio, aggiunge al secondo comma dell'articolo 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui), che già contempla un aggravamento di pena ove il deturpamento o imbrattamento abbia ad oggetto beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati (ovvero strutture adibite alla conservazione di beni culturali, a seguito della modifica introdotta dalla legge recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale, recentemente approvata dalle Camere), un'ulteriore circostanza aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene. La circostanza speciale ad effetto speciale prevede la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro. Un'ulteriore circostanza aggravante della stessa natura è inserita al terzo comma dell'articolo 639 nei casi di recidiva per l'ipotesi di nuova introduzione, che determina l'applicazione della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.

Articolo 25 (Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale).

L'articolo in esame reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 192.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), numero 1), nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo 192 (violazione integrata, ad esempio, dal rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo al personale di polizia stradale), si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro (attualmente, è da 87 a 344 euro).

Al comma 1, lettera *a*), numero 2), nel caso di inosservanza dell'invito a fermarsi di cui all'articolo 192, comma 1, viene prevista, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 600 (a fronte della medesima sanzione pecuniaria sopra indicata). Si prevede altresì che, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, si applichi anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. La sanzione accessoria, da un lato, si pone in linea di continuità con le altre fattispecie previste dal d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) recanti la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non superiore a un mese (cfr. gli artt. 7, comma 13-bis, e 10, comma 24) e, dall'altro, alla luce dell'espressa previsione del minimo edittale (individuato anch'esso in conformità con le ipotesi sanzionatorie accessorie già codificate), appare maggiormente circoscritta e puntuale sia per il destinatario della stessa che per l'autorità prefettizia, fermo restando il margine di discrezionalità strumentale a un'irrogazione della sanzione accessoria il più possibile attagliata al fatto concreto, nonché più rispondente ai meccanismi e ai tempi procedurali di effettiva applicazione.

La sospensione della patente da 15 a 30 giorni vale altresì a prevenire possibili sperequazioni edittali tra la durata della sospensione della patente per la trasgressione reiterata dell'articolo 192 CdS, comma 1 (disciplinante gli obblighi di comportamento verso funzionari, ufficiali e agenti di polizia stradale), oggetto di intervento da parte del presente provvedimento e quella prevista (per 7 o 15 giorni, con possibilità di raddoppio) per talune specifiche violazioni dall'istituto della "sospensione breve" della patente in relazione al punteggio, contenuta nell'articolo 4 della legge 25 novembre 2024, n. 177.

Invece, al comma 1, lettera *a*), numero 3), per l'inosservanza delle previsioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 192 (che disciplina i cosiddetti «posti di blocco», con i quali viene imposto, per finalità di controllo, il graduale arresto di tutti i veicoli che transitano lungo una strada), si prevede, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6.000.

In questa ipotesi, oggettivamente più grave delle precedenti, si stabilisce che all'accertamento della violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno.

Con il comma 1, lettera *b*), invece, in conseguenza delle descritte novelle apportate all'articolo 192, viene ritoccata la tabella dei punteggi prevista dall'articolo 126- *bis* dello stesso codice della strada, al duplice scopo di adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e di graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità delle stesse.

Articolo 26 (Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari).

La tutela dell'ordine pubblico nel contesto degli istituti di pena viene rafforzata con un duplice intervento, che introduce un'aggravante speciale a effetto comune per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi (inserita con l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 415 del codice penale), ove la condotta sia consumata all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute [comma 1, lettera *a*)], e il nuovo reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, inserito all'articolo 415-bis del codice penale [comma 1, lettera *b*)]. Il reato prefigurato punisce le condotte di partecipazione (primo comma) e di promozione, organizzazione o direzione (secondo comma) a una rivolta consumata all'interno di un istituto penitenziario da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti. La disposizione definisce il nucleo di rilevanza penale delle condotte di resistenza (anche passiva) all'esecuzione di ordini impartiti rispetto al rilievo disciplinare ascritto alle medesime condotte dal TU Ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento (cfr. artt. 41 l. OP e 77 dpr 230/2000). In tale prospettiva, va chiarito che gli ordini che vengono in rilievo ai fini del delitto di rivolta sono solo quelli impartiti "per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica" e non invece qualsiasi tipo di ordine impartito (quale per esempio quelli attinenti alla pulizia e all'igiene della persona o della camera, che rilevano invece sul piano disciplinare).

La descrizione delle modalità della condotta tipizza azioni già previste dall'articolo 41 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), a giustificazione dell'impiego della forza fisica e dell'uso dei mezzi di coercizione da parte del personale degli istituti penitenziari. Sono articolate, ai commi seguenti, circostanze aggravanti per il caso dell'uso di armi (terzo comma) e di eventi di lesione o morte quale conseguenza della rivolta (quarto comma) e nei casi in cui tali eventi coinvolgano più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti (quinto comma).

Articolo 27 (Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione).

L'articolo 27 introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri o nei punti di crisi (*hotspot*), limitando l'applicazione della nuova fattispecie di reato ai soli casi di trattenimento previsti dagli articoli 10-*ter* e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con esclusione, pertanto, in caso di permanenza dello straniero in strutture di accoglienza, la cui natura è, peraltro, del tutto incompatibile con l'assetto ordinamentale proprio non solo degli istituti penitenziari ma altresì dei centri di trattenimento.

Più nel dettaglio il comma 1, novella l'articolo 14 del TU immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), con l'introduzione del nuovo comma 7.1 che stabilisce le pene nei confronti di chiunque - durante il trattenimento presso uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui al medesimo articolo 14 o presso i punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del citato testo unico immigrazione - mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, posti in essere da tre o più persone riunite, partecipa oppure promuove, organizza, dirige una rivolta.

La disposizione in esame specifica, inoltre, quali sono le condotte di resistenza passiva: si tratta delle condotte che impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza, con riferimento al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 26 quanto alla natura degli ordini impartiti, rilevanti ai fini della sussistenza del delitto di rivolta, la norma prevede un'ulteriore precisazione ovvero che deve trattarsi di ordini impartiti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. Tale specificazione appare necessaria in relazione ai centri di trattenimento, presso cui operano anche soggetti privi di poteri di ordine.

L'articolo prevede, poi, una specifica sanzione (reclusione da uno a quattro anni) per colui che partecipa alla rivolta, con aumento da uno a cinque anni se il fatto è commesso con l'uso di armi. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono, invece, puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, aumentata da due a sette anni sempre nel caso in cui il fatto sia commesso con utilizzo di armi.

Inoltre, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena, per chi partecipa alla rivolta senza esserne promotore, organizzatore o dirigendola la pena prevista è da due a sei anni di reclusione, diversamente è da quattro a dodici anni.

Infine, la novella prevede la pena della reclusione da sette a quindici anni nelle ipotesi in cui si partecipi ad una rivolta che provochi la morte, quale conseguenza non voluta; nella medesima ipotesi, la pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è da dieci a diciotto anni di reclusione.

Il comma 2 modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 19, del decreto-legge n. 13 del 2017, che semplifica le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tale disciplina viene estesa dal provvedimento in esame anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti. L'efficacia della deroga, occorre rammentare, è prevista fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 28 (Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza).

La finalità dell'articolo in esame è di consentire l'impiego di un'arma diversa da quella d'ordinanza a soggetti che, senza licenza, comunque possono detenerla. A tal fine viene estesa agli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, quanto previsto dall'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale stabilisce che « il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 » del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quindi di usare rivoltelle o pistole di qualunque misura. Gli agenti di pubblica sicurezza, che possono portare, senza licenza, solamente le armi di ordinanza, hanno spesso evidenziato la necessità di poter acquistare, detenere e portare, senza licenza, un'arma privata in luogo di quella d'ordinanza quando operano in borghese o non sono in servizio. L'intervento legislativo proposto è necessario anche per evitare gli effetti negativi derivanti dal detenere un'arma diversa da quella d'ordinanza quando non si è in servizio. Si rammenta infatti che in tutti i casi di porto abusivo di armi si applica l'articolo 699 del codice penale (« Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza ») che espressamente punisce con l'arresto sino a diciotto mesi chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta (circostanza quest'ultima che esclude di diritto tutti coloro che rivestono la qualifica di « ufficiale di pubblica sicurezza »), porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa e, per quel che riguarda quanto in esame, diversa da quella d'ordinanza. La licenza del questore o del prefetto, di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è richiesta se l'arma non è quella di ordinanza. Si consideri, inoltre, che l'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi, punisce con « la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro » la condotta di chi illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi. La normativa proposta pertanto prevede che gli agenti di pubblica sicurezza siano autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 quando non sono in servizio (comma 1); pertanto, il comma 2 dell'articolo in esame prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano apportate le modifiche necessarie all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940, al fine di adeguare le norme da esso recate alle disposizioni del comma 1.

Articolo 29 (Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione).

La legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi), prevede, agli articoli 5 e 6, che « il capitano della nave nazionale » che:

« non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1099 del Codice della navigazione » (articolo 5); « commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1100 del Codice della navigazione » (articolo 6). Alle citate condotte, pertanto, sono applicate le medesime pene stabilite dal richiamato codice della navigazione quando tali atti illeciti sono commessi ai danni di una nave da guerra nazionale. Le fattispecie penali in parola, essendo collocate in un provvedimento normativo dedicato al contrasto del contrabbando di tabacchi, risultano, tuttavia, applicabili solo quando le unità navali della guardia di finanza sono impegnate in attività di vigilanza nello specifico settore. Al riguardo, occorre evidenziare che i compiti istituzionali del Corpo hanno una rilevantissima proiezione nell'ambiente marino anche in altri comparti. Infatti, il quadro giuridico vigente demanda al Corpo della guardia di finanza le funzioni di: vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorso ai servizi di polizia marittima, assistenza e segnalazione (articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189); concorso, anche con il proprio naviglio, alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari (articoli 1 e 4, terzo comma, della legge n. 189 del 1959 e articolo 98 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90); sicurezza del mare in via esclusiva – in relazione ai compiti di polizia, garantendo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in tale ambiente geografico – ivi compresa l'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e conseguente direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia, di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017). In proposito, si rileva che specifiche competenze nel settore del contrasto del traffico illecito di migranti via mare vengono, altresì, demandate al Corpo dal decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003 (Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina) e dal relativo accordo tecnico-operativo del 14 settembre 2005, i quali assegnano al medesimo Corpo – nelle acque territoriali e nella zona contigua – anche compiti di coordinamento dei mezzi appartenenti a diverse amministrazioni; polizia economica e finanziaria in mare, in via esclusiva, nonché di contrasto dei traffici illeciti (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68). Pertanto, l'estensione dell'equiparazione *quoad poenam* del rifiuto di obbedienza e degli atti di resistenza o violenza contro unità di naviglio del Corpo della guardia di finanza «impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente» assicura al personale del citato Corpo una maggiore tutela penale contro atti illeciti commessi a loro danno, quando impegnati nelle proprie attività istituzionali. Per le medesime finalità, tale tutela penale viene contemplata anche quando le condotte oggetto della norma punitiva in rassegna sono poste in essere da navi straniere.

Infine, per motivi di ordine sistematico, viene proposto un intervento modificativo degli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione, allo scopo di prevedere che le sanzioni ivi contenute siano applicabili anche quando i fatti siano commessi da navi straniere a danno di navi da guerra nazionali. Tali modifiche sono state orientate a garantire la piena salvaguardia delle previsioni contenute dalle norme internazionali nella specifica materia.

Articolo 30 (Modifica all'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali).

L'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, statuisce che, anche nell'ipotesi in cui le missioni internazionali prevedano l'invio di corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, non si fa luogo all'operatività della legge penale militare di guerra – codice penale militare di guerra

compreso – bensì si applica la legge penale militare di pace a partire, per l'appunto, dal codice penale militare di pace. In particolare il comma 3 della citata disposizione disciplina la scriminante dell'uso della forza per le necessità delle operazioni militari in conformità alle regole di ingaggio prevedendo che «non è punibile il personale di cui al comma 1 che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari». Nel solco di tali premesse, l'intervento normativo si prefigge lo scopo di estendere l'applicazione di tale causa di giustificazione anche ai casi in cui il personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali « in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso » di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alla sezione IV (delitti contro la inviolabilità del domicilio) e alla sezione V (delitti contro la inviolabilità dei segreti) del capo III (delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale.

Articolo 31 (Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza).

L'articolo in esame ha un duplice obiettivo: mettere a regime le disposizioni introdotte, in via transitoria, dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (cosiddetto decreto antiterrorismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, già oggetto di numerose proroghe e in scadenza il 30 giugno 2025; introdurre ulteriori disposizioni per potenziare l'attività informativa degli organismi di informazione per la sicurezza per il contrasto del terrorismo internazionale. L'intervento di messa a regime delle predette disposizioni, alla luce della ormai pluriennale esperienza applicativa delle stesse, appare necessario in quanto tali previsioni si sono rivelate utili, efficaci e incisive nello svolgimento delle attività istituzionali di prevenzione e contrasto del terrorismo.

Al comma 1 si apportano alcune modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124. In particolare:

- al fine di mettere a regime la disposizione in materia di garanzie funzionali, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 7 del 2015, si novella l'articolo 17 della legge n. 124 del 2007, estendendo le condotte scriminabili ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili agli attuali contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica. L'articolo 17, infatti, nel disciplinare l'istituto delle garanzie funzionali, ne preclude l'applicazione ad alcune fattispecie delittuose tra cui le condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale e, nello specifico, quelle in materia di terrorismo.

Pertanto, come eccezione di tale limitazione, la norma del 2015 aveva consentito le condotte di partecipazione ad associazioni sovversive, assistenza agli associati, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, addestramento ad attività e finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato, partecipazione a banda armata, istigazione a delinquere per delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità, anche con strumenti informatici o telematici. Tale eccezione è stata prorogata di anno in anno.

Per altro verso, la modifica dell'articolo 17 attende all'obiettivo di potenziare l'impiego della speciale causa di giustificazione, estendendone l'applicabilità alla direzione e all'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, nella considerazione che anche tali attività risultano necessarie ai fini intelligence.

Ciò posto, al predetto articolo 17, comma 4, della legge n. 124/2007, è inserita una disposizione che estende l'ambito di applicazione delle garanzie funzionali alle condotte integrative delle fattispecie di reato di cui al primo comma dell'articolo 270-bis del codice penale, consistenti nel dirigere e organizzare le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Sempre nell'ambito del comma 1, a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato in materia di "detenzione di materiale con finalità di terrorismo", previste dal presente decreto (nuovi artt. 270-quinquies.3 e 435, secondo comma, c.p.), sono incluse tali nuove fattispecie incriminatrici tra le condotte di reato scriminabili che possono essere chiamati a compiere gli operatori di intelligence per lo svolgimento delle attività informative istituzionali nei contesti terroristici. Per la necessaria omogeneità di materia, la scriminante è estesa anche al già vigente primo comma dell'art. 435 del codice penale.

Al comma 2, lettera a), si apportano modifiche all'articolo 8 del citato decreto legge n. 7 del 2015, introducendo a regime le seguenti disposizioni, attualmente previste, in via transitoria, dal comma 2, lettere b), c) e d), del medesimo articolo 8: comma 1-bis: si prevede la possibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge n. 124 del 2007, al personale delle Forze armate adibito al concorso alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza; comma 1-ter: si consente, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007, di dare comunicazione riservata dell'identità di copertura degli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza all'autorità giudiziaria che procede nei loro confronti, in caso di reati commessi nel corso delle operazioni di istituto; comma 1-quater, si consente agli appartenenti agli organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura, sia laddove gli stessi abbiano operato sotto copertura, sia quando risulti comunque necessario mantenerne segreta la reale identità a fini di tutela, anche personale.

Al comma 2, lettera b), è conseguentemente abrogato il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015, recante le medesime disposizioni in via transitoria.

Al comma 3, si introducono in modo permanente le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis e seguenti, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, anch'esse in scadenza il 30 giugno 2025, concernenti la possibilità per il personale dei servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Le disposizioni che vengono messe a regime prevedono che l'autorizzazione allo svolgimento di tali colloqui sia concessa dal procuratore generale presso la corte di appello di Roma, quando sussistono specifici e concreti elementi informativi che rendono assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta al medesimo procuratore generale e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. È inoltre previsto che dello svolgimento dei colloqui sia data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007. Sono poi apportate modifiche di coordinamento rivolte a sostituire i richiami all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con i riferimenti relativi alla nuova disciplina delle intercettazioni di cui agli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, che non fa più rinvio alla disciplina di cui al citato articolo 226.

Il comma 4 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, prevedendo la possibilità per le Agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 di richiedere alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo (Corpo della guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia) le informazioni e le analisi finanziarie previste

all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo n. 186 del 2021, concernenti, come noto, « [...] qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, già detenuti dalle unità di informazione finanziaria (FIU) [...], nonché [...] i risultati delle analisi operative e strategiche già condotte dalle FIU ». La novella si propone di colmare un deficit informativo in relazione a esigenze riconducibili a obiettivi selettivi, inserendo l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna all'interno del circuito di cooperazione già esistente tra le forze di polizia di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 186 del 2021. Il medesimo decreto legislativo n. 186 del 2021 ha attuato nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2019/1153, con la quale sono state introdotte disposizioni tese ad agevolare, in ciascuno Stato membro, l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati. In particolare, tale direttiva ha espressamente riconosciuto alle autorità e agli organismi pubblici che svolgono attività di prevenzione di reati gravi, tra cui il terrorismo, la possibilità di essere annoverati, nelle norme di attuazione nazionali, tra le autorità competenti cui è consentito l'accesso alle informazioni o analisi finanziarie detenute dalle FIU e al registro nazionale centralizzato dei conti bancari. Il legislatore europeo, nell'ottica di estendere lo scambio informativo tra le autorità competenti degli Stati membri, con la direttiva (UE) 2018/843, in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, ha inteso, fra l'altro, descrivere in maniera puntuale le strutture deputate alla prevenzione e al contrasto dei citati reati. È infatti previsto che le differenze in termini di funzioni, competenze e poteri ancora esistenti, tra le differenti FIU europee, « non dovrebbero [...] incidere [...] sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le Autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale », riconoscendo pertanto esplicitamente la possibilità di prevedere l'accesso alle informazioni delle FIU anche per quelle strutture che hanno compiti di ricerca informativa in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, quali sono i servizi di informazione per la sicurezza. Le informazioni e le analisi in parola consentirebbero, pertanto, di avere un quadro storico e aggiornato sui circuiti di finanziamento internazionale del terrorismo e in particolare sulla rete dei soggetti che hanno posto in essere le transazioni finanziarie destinate a sovvenzionare la logistica e l'attività di soggetti sospettati di far parte di organizzazioni terroristiche. In tal modo, sarà possibile ricostruire sia l'aspetto militare che finanziario di tali fenomeni favorendo un'attività di contrasto immediata e completa.

Articolo 32 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni).

L'articolo 32 contiene disposizioni in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in commento introduce la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M. non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, di cui all'articolo 98-undetricies, modificando l'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

Il comma 2 interviene sull'articolo 98-undetricies del medesimo codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare:

- la lettera a) prevede, con riferimento alla conclusione di contratti il cui oggetto sia un servizio per la telefonia mobile (contratti pre-pagati o in abbonamento), che le medesime imprese

acquisiscano dal cliente, che sia cittadino di Paese fuori dall'Unione europea, copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che sia in corso di validità;

- la lettera b) introduce due ulteriori commi: l'1-bis che dispone che in caso di furto o smarrimento dei documenti necessari sia consegnata all'esercente o all'impresa fornitrice copia della relativa denuncia e l'1-ter ai sensi del quale ai condannati per il reato di sostituzione di persona (articolo 494 c.p.), commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile, si applica altresì la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA

Articolo 33 (Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura).

L'articolo in esame risponde ad esigenze integrative rispetto alla legislazione vigente al fine di renderla più efficace nel favorire il reinserimento delle vittime di usura nell'attività economica legale. Si rende particolarmente necessario, mediante l'introduzione di un articolo 14-bis nella legge 7 marzo 1996, n. 108, attribuire, dal momento della concessione del mutuo, un incarico di consulenza in favore della vittima ad esperti (cosiddetti *tutor*). Ciò al fine di attenuare l'alta morosità riscontrata, soprattutto negli ultimi anni, nella restituzione dei mutui stessi, come evidenziato anche dalla Corte dei conti, nelle deliberazioni di competenza, in esito alle indagini sulla gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle vittime estorsive e dell'usura. Si ritiene che la elevata morosità possa essere definitivamente contrastata con l'introduzione di disposizioni che prevedano, in particolare, che la vittima di usura, alla quale viene erogato il mutuo, ai sensi dall'articolo 14, possa avvalersi, dal momento della concessione del mutuo di un esperto, nominato dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia dove ha sede legale o la residenza il beneficiario. Il tutor, che ha funzioni di consulenza e di assistenza, è iscritto, a richiesta, in un albo ad hoc, sul modello di quello previsto dalla disciplina in materia di revisori dei conti degli enti locali, da istituire presso il Ministero dell'interno – Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Possono fare richiesta di iscrizione nell'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali. È previsto, inoltre, che la somma, erogata ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, entri a far parte di un patrimonio autonomo e separato, finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attività economica del beneficiario vittima, più facilmente oggetto di controllo nel caso di utilizzo distorto. Il *tutor*, pertanto, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al prefetto tale eventuale criticità, con la possibilità di revoca del mutuo stesso. Il beneficiario del mutuo in parola riceve, pertanto, un efficace supporto sia in occasione della presentazione dei piani di investimento sia nel successivo utilizzo della somma a disposizione. Vengono esplicitate le attività di competenza del tutor, che includono quelle di supporto già ricordate, nonché quelle di presentazione del rendiconto dell'attività di gestione e della relazione annuale sul proprio operato. Le stesse disposizioni richiamano, altresì, come cause di incompatibilità le ipotesi di cui all'articolo 2399 del codice civile e stabiliscono i principi ai quali il *tutor* deve ispirarsi nello svolgimento del *munus* assegnatogli. La durata dell'incarico è quinquennale – con la possibilità di una sola proroga – ma è revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, comma 1, del codice civile, qualora emergano azioni ovvero omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti previsti in materia di supporto alla vittima di usura e di rendicontazione sopra riferite. Con regolamento, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e finanze, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvederà alla definizione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, del limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, delle modalità di nomina con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, delle modalità per la tenuta e la gestione del medesimo albo, nonché del compenso base spettante all'esperto.

CAPO V - NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articolo 34 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati).

Con l'articolo in esame viene esteso il catalogo dei reati «ostativi» di cui all'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti), con l'inserimento al comma 1-ter dell'ipotesi aggravata di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415, secondo comma del codice penale) e del reato rivolta (articolo 415-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 26 del presente decreto). L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione potranno essere concessi solo a condizione che non sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si interviene anche sull'articolo 20 della stessa legge n. 354 del 1975, dedicato al lavoro dei detenuti e internati, prevedendo al comma 8 un termine di sessanta giorni per l'amministrazione penitenziaria al fine di pronunciarsi sulle proposte di convenzione con soggetti pubblici o privati o cooperative tesi a favorire le opportunità di lavoro e fornire l'indicazione delle condizioni e prescrizioni necessarie.

Articolo 35 (Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti).

L'articolo in esame interviene modificando l'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), estendendo le agevolazioni già previste per le aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, con l'impiego di persone detenute o internate, anche alle attività svolte dalle stesse aziende all'esterno del circuito carcerario, impiegando persone ammesse al lavoro esterno.

Articolo 36 (Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante).

L'articolo in esame interviene sull'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), che prevede le disposizioni finali in materia di apprendistato, estendendo, al comma 4, la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure

alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975.

Articolo 37 (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario).

L'articolo in esame prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, ai sensi dei commi 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, ad apportare modifiche alle norme disciplinanti l'organizzazione del lavoro, contenute nel regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri: a) valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale mediante iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario; b) semplificazione delle relazioni tra imprese e strutture carcerarie; c) previsione della possibilità per l'amministrazione penitenziaria di apprestare modelli organizzativi di co-gestione per attività di valenza sociale; d) riconoscimento ai fini curriculari e della formazione professionale delle prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati; e) incentivazione delle commesse di lavoro a privati; f) valorizzazione della collaborazione con i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative sul reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 (Clausola di invarianza finanziaria).

L'articolo in esame prevede, infine, la neutralità finanziaria del provvedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36.

Articolo 39 (Entrata in vigore).

La disposizione prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

CAPO I - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, NONCHÉ DI CONTROLLI DI POLIZIA**Articolo 1 (Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)**

Viene integrata la disciplina vigente volta a rafforzare il contrasto al compimento di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica, rendendo punibili condotte di per sé allarmanti e pericolose a livello sociale, in quanto propedeutiche alla commissione o preparazione di eventi altamente lesivi quali attentati e sabotaggi.

In particolare, si modifica il codice penale con due distinti interventi. Con il primo viene inserito l'articolo 270-quinquies.3 c.p. al fine di punire con la reclusione da due a sei anni, chi si procura o detiene materiale contenente le istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materie o sostanze esplodenti, nonché su ogni altra tecnica o metodo, per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il secondo intervento aggiunge all'articolo 435 c.p. la previsione che consente di punire i soggetti che con qualsiasi mezzo, anche telematico, distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze esplodenti, asfissianti, infiammanti, accecanti e tossiche, anche di quelle sostanze utili per la composizione o fabbricazione delle stesse, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi previsti dal titolo VI del libro secondo ("Dei delitti contro l'incolumità pubblica") puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività connesse, di natura istituzionale, potranno essere assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

Con l'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, è stata prevista la comunicazione, da parte degli esercenti dell'autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata istituita la piattaforma informatica denominata "CaRGOS".

Tale previsione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo, tenuto conto dell'esperienza maturata a seguito degli attacchi verificatisi negli scorsi anni in varie città europee, che hanno evidenziato come una delle tattiche preferite dai gruppi o anche dai c.d. "lupi solitari" sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati.

La disposizione prevede, altresì, che la summenzionata comunicazione sia contestuale alla stipula del contratto di noleggio e avvenga, comunque, con un congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, senza prevedere, tuttavia, una sanzione in caso di omissione della comunicazione stessa.



Ciò premesso, l'intervento normativo è volto ad ampliare e verificare le finalità per le quali è possibile inserire le predette segnalazioni, ricomprendendovi, altresì, la prevenzione dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Tale innovazione muove dall'esigenza di agevolare le attività di polizia giudiziaria inerenti alla criminalità di tipo mafioso e al traffico di stupefacenti. Inoltre, si prevede che la comunicazione debba contenere anche i dati identificativi del veicolo (targa, numero di telaio, intervenuti mutamenti della proprietà e contratti di subnoleggio). **(comma 1, lett. a, numero 1).**

La misura è, altresì, volta a colmare la lacuna sopra descritta, introducendo una sanzione a carico degli esercenti dell'attività di noleggio di veicoli senza conducenti, correlata all'omessa comunicazione di cui al comma 1 del citato articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018. Più nel dettaglio, viene stabilito che il contravventore venga punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro **(comma 1, lett. a, numero 2).**

Ai fini della determinazione dell'entità della pena si è tenuto conto di quanto previsto per l'omessa comunicazione degli alloggiati all'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 109 e 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Si provvede infine alla modifica della rubrica dell'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018 **(comma 1, lett. c).**

La disposizione riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)

La lettera a) modifica l'articolo 85 del decreto legislativo n.159 del 2011 al fine di inserire nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia le imprese aderenti al cosiddetto “contratto di rete”, in ragione della sua progressiva diffusione nel tessuto economico-imprenditoriale.

Il “contratto di rete” nasce dall'esigenza di stare al passo con un mercato globalizzato e di competere in tema di qualità ed innovazione, mediante la condivisione di conoscenze e risorse. Invero, il predetto strumento si presta ad essere utile sia per le piccole-medie imprese (PMI) le quali, attraverso la cooperazione ed integrazione di ricchezza, hanno la possibilità di raggiungere obiettivi di sviluppo superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo *uti singuli*, sia per le grandi imprese, le quali possono avvalersi della sinergia della rete per rafforzare il proprio business o per svilupparne uno nuovo, operando eventualmente anche in contesti internazionali.

L'istituto del “contratto di rete” è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), il cui ambito di applicazione è stato esteso ad opera del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Come previsto dal citato articolo 3, comma 4-*ter*, “lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” può essere perseguita dagli imprenditori partecipanti, “sulla base di un programma comune di rete”, finalizzato non soltanto ad “esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”, ma anche “a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica”.

Il contratto di rete, come novellato nel 2010, oltre a prevede la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune e di nominare un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso, contempla una duplice tipologia di contratto di rete: “a rilevanza meramente interna” e “a rilevanza esterna”.

Con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) e, successivamente, con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), si è giunti ad una possibile “entificazione” della rete con attività esterna, riconoscendo al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo



patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede acquisendo la soggettività giuridica. Per le obbligazioni contratte dall'organo comune i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

La rete nasce, dunque, come strumento meramente contrattuale, ma le parti possono decidere di creare un autonomo soggetto giuridico, diverso rispetto alle imprese contraenti, attribuendole la soggettività giuridica. Dal quadro normativo sopra delineato scaturisce una fattispecie negoziale dai contorni non nitidi.

In definitiva, il contratto di rete può dare vita ad un'organizzazione più o meno complessa, che va dalla semplice creazione di rapporti obbligatori fra i partecipanti, alla costituzione di una comunione incidentale su alcune risorse comuni (senza creazione di un nuovo soggetto giuridico), alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, risultando solo parzialmente sovrapponibile alle diverse tipologie di consorzi ovvero ai raggruppamenti temporanei di imprese.

Il citato decreto-legge n.179 del 2012, oltre a novellare la disciplina dell'istituto nei termini sopra illustrati, ha provveduto altresì a modificare il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), consentendo la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche a "le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33" e accogliendo in tal modo anche l'auspicio formulato al riguardo dall'ANAC.

Anche il nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ha ricompreso le "reti di imprese" tra gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamenti pubblici i quali, pertanto, devono presentare i medesimi requisiti previsti per gli altri partecipanti. Tuttavia, l'articolo 85 del codice antimafia, attualmente vigente, non prevede espressamente tra i soggetti da sottoporre a verifica antimafia le imprese aderenti al "contratto di rete".

Per colmare l'evidente lacuna, la disposizione, con una previsione non dissimile da quelle vigenti per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese, estende le verifiche antimafia di cui all'articolo 85 citato a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, senza distinzione tra "contratto di rete a rilevanza esterna" e "contratto di rete a rilevanza interna" – peraltro non codificata sul piano del diritto positivo – nonché all'organo comune, laddove previsto.

In questo modo la disposizione realizza un maggiore livello di integrazione tra i due corpi normativi interessati (il codice dei contratti pubblici e il codice antimafia), superando eventuali impasse interpretative, a tutela della legalità e dell'ordine pubblico economico.

La lettera b) introduce l'articolo 94.1 nel Codice antimafia, relativo agli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali.

L'intervento trova la sua *ratio* nella necessità di dare attuazione a quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 19 luglio 2022 in *subiecta materia*.

Ai sensi della nuova disposizione, viene in parte richiamato e in parte replicato il meccanismo flessibile, previsto dall'articolo 67, comma 5, del citato Codice, di esclusione delle decadenze, delle sospensioni e dei divieti conseguenti all'applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale, giacché anche il prefetto, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'informazione antimafia, può escludere l'operatività dei predetti divieti o decadenze qualora accerti, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, nonché all'esito di verifiche effettuate dal Gruppo interforze, che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia.

Si precisa che il cennato organismo, con apposito decreto del Ministro dell'interno datato 2 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è stato potenziato nello svolgimento proprio dell'attività istruttoria concernente le operazioni di verifica propedeutiche al rilascio dell'informazione antimafia, ivi compresa l'analisi del necessario patrimonio



informativo in grado di far emergere l'eventuale rischio e il relativo grado di esposizione al condizionamento mafioso.

Inoltre, il prefetto può prescrivere l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-*bis*, commi 1 e 2 del Codice antimafia, in quanto compatibili. Le misure cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34 *bis*, comma 2, lettera b). Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-*bis*, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.

La verifica di tale compatibilità richiede uno scrutinio di conciliabilità tra le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impresa o società interessata e le misure di controllo attivabili dal prefetto in questa ipotesi e nei casi di agevolazione soltanto occasionale di interessi o attività imputabili a sodalizi mafiosi.

La disposizione in argomento presenta caratteri eminentemente ordinamentali, potendosi provvedere alla sua attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale)

La disposizione interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 2-*quiquies* del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, in materia di benefici per i superstiti delle vittime per la criminalità organizzata)

La disposizione è volta ad estendere i benefici previsti per i superstiti a condizione che il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. Inoltre il beneficiario non deve essere coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., salvo risulti che avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari, affettive e i rapporti con i predetti soggetti.

L'intervento è in armonia con quanto statuito dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 21 maggio 2024, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 2-*quiquies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 che prevede l'automatica esclusione dei parenti delle persone sottoposte a misure di prevenzione dai benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Tenuto conto che un'eventuale quantificazione dei conseguenti, maggiori oneri risulta, allo stato, non puntualmente determinabile, si ritiene possibile, sulla base dei dati disponibili, stimare il conseguente incremento delle domande di corresponsione dei benefici in parola e quindi una valida quantificazione dei costi derivanti dalle risorse integrative occorrenti.

Il dato disponibile ed utilizzabile per calcolare i presunti maggiori oneri conseguenti all'approvazione della disposizione in commento è costituito dal numero dei dinieghi intervenuti in relazione alle domande presentate nel quadriennio 2021-2024.

Nella sottostante tabella vengono riportati i dati numerici dei relativi procedimenti, significando che ciascuna istanza può riguardare anche più persone, per cui il totale dei richiedenti denegati, riportato nella colonna destra, risulta è maggiore del numero dei decreti di rigetto:



Anno	Totale decreti di rigetto	Totale richiedenti denegati
2021	21	31
2022	22	42
2023	25	51
2024	16	34
TOTALI	84	158

Dai dati sopra riportati, si ricava che nel suddetto quadriennio i dinieghi hanno riguardato n. 158 richiedenti.

Va precisato che ogni beneficiario riceve i sottoelencati emolumenti:

- € 200.000,00 lordi a titolo di speciale elargizione una tantum”;
- € 2.268,48 mensili lordi pro capite, perequati annualmente ed esenti da IRPEF, a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio.

Dai dati sopra riportati riguardanti i dinieghi, si evidenzia preliminarmente che non si dispone di una banca-dati che consenta l’extrapolazione dei motivi del mancato accoglimento delle domande denegate: in base al dato esperienziale le motivazioni sono diverse e articolate e, peraltro, possono essersi evidenziati casi in cui il respingimento delle istanze può essere stato determinato anche dal concorso di più motivi.

Nel caso di specie, invece, la proiezione dei maggiori oneri derivanti dalla novella in commento deve reggersi su ipotesi di respingimento delle domande fondate, quale unica causa di rigetto, proprio sui requisiti che la novella stessa intende ora introdurre nella disposizione emendata: la stima casistica va, quindi, limitata ai casi in cui, in assenza di altre concause di diniego, il richiedente sia congiunto, nei termini previsti dalla norma, del soggetto controindicato, ma risulti che abbia interrotto ogni rapporto con lo stesso, già al tempo dell’evento e definitivamente, dunque senza più riallacciarli.

Si tratta, conseguentemente di una casistica indubitabilmente circoscritta che consente di ipotizzare prudenzialmente che per circa il 10% di tali richiedenti si sarebbe registrato un accoglimento in caso di vigenza della disposizione in esame.

Le richieste accolte nel quadriennio risulterebbero 16, con una media annua di accoglimento di 4 unità e pertanto tale dato consente di ipotizzare che il numero annuo di richieste accolte sulla base dell’ampliamento previsto dalla nuova disposizione possa essere di 4 (*quattro*).

Conseguentemente, per il 2025, calcolando l’intero contingente di accoglimenti, l’onere relativo può essere quantificato come segue:

- € 200.000 x 4 = € 800.000 lordi a titolo di speciale elargizione una tantum annua;
- € 2.268,48 x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo) = € 108.887,04 lordi a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua.

Pertanto, l’importo annuo necessario per far fronte ai nuovi costi aggiuntivi computati come sopra, per l’anno 2025 è determinato come segue:

€ 800.000 + € 108.887,04 = 908.887,04 euro lordi annui.

Per il triennio successivo, in ragione della sommatoria dei successivi accoglimenti, gli oneri aggiuntivi possono essere calcolati in progressiva crescita, secondo il modello di computo che segue, salvo poi stabilizzarsi per gli anni successivi:

Anno 2026
$€200.000 \text{ (elargizione una tantum annua)} \times 4 \text{ (nuovi aventi titolo nel 2026)} = € 800.000 \text{ (elargizione una tantum annua per i nuovi aventi titolo nel 2026)} + € 2.268,48 \text{ (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua)} \times 12 \text{ (mensilità)} \times 4 \text{ (nuovi aventi titolo nel 2026)} = € 108.887,04 \text{ (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per i nuovi aventi titolo nel 2026)} + € 2.268,48 \text{ (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua)} \times 12 \text{ (mensilità)} \times 4 \text{ (aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2026)} = € 108.887,04 \text{ (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2026)} = € 1.017.774,08 \text{ lordi annui (totale maggiori oneri per l'anno 2026).}$



Anno 2027
<i>€ 200.000,00 (elargizione una tantum annua) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2027) = € 800.000 (elargizione una tantum annua per i nuovi aventi titolo nel 2027) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2027) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per i nuovi aventi titolo nel 2027) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2027) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2027) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2026 che continuano a percepire gli assegni nel 2027) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2026 che continuano a percepire l'assegno nel 2027) = € 1.126.661,12 lordi annui (totale maggiori oneri per l'anno 2027).</i>

Anno 2028
<i>€ 200.000,00 (elargizione una tantum annua) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2028) = € 800.000 (elargizione una tantum annua riferita ai nuovi aventi titolo nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per i nuovi aventi titolo nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2026 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2026 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2027 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2027 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 1.235.548,16 lordi annui (totale maggiori costi per l'anno 2028).</i>

Così stimato il possibile impatto finanziario della disposizione in commento, occorre precisare che il capitolo di bilancio sul quale vengono corrisposte le provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso e ai loro familiari superstiti è il capitolo 2313, sul cui piano gestionale 1 sono corrisposti i benefici economici dell'assegno vitalizio (art. 2, comma 1, della legge n. 407/1998) e dello speciale assegno vitalizio (art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 e art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007).

Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo 5, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)



La disposizione è finalizzata a preservare e a rafforzare la funzionalità e la riservatezza delle speciali misure di protezione e di tutela previste dal decreto-legge n. 8 del 1991 e dalla legge n. 6 del 2018, rispettivamente, per i collaboratori e per i testimoni di giustizia, e attuate dal Servizio Centrale di Protezione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.

La *ratio* dell'intervento, in particolare, muove dall'intento di elevare ulteriormente il livello di protezione assicurato ai soggetti che collaborano con la giustizia, incidendo su quei profili che possono rappresentare delle criticità per la consistenza e l'efficienza del "sistema di protezione".

L'intervento reca diverse tipologie di modifiche normative.

Al comma 1, lettera a), viene novellato il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 mediante l'aggiunta di tre periodi ulteriori a modifica della disciplina di rilascio dei documenti di copertura dei collaboratori e dei testimoni di giustizia alla luce, in particolare, delle esperienze maturate in questi ultimi anni nell'applicazione delle diverse misure che compongono il quadro dei programmi di protezione e di assistenza.

Più in dettaglio, aggiungendo un secondo periodo al citato comma 10, la disposizione declina in modo più puntuale i presupposti in presenza dei quali il citato Servizio Centrale di Protezione può autorizzare il collaboratore di giustizia (e i suoi familiari) ad utilizzare i documenti di copertura.

A ordinamento vigente, il comma 10 in discorso stabilisce che tale utilizzazione - destinata a garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale dell'interessato - è preclusa alle persone "detenute o internate".

L'ambito di applicazione del divieto era evidentemente del tutto chiaro nell'epoca in cui la disposizione fu varata. Esso, infatti, si inseriva in un quadro processuale in cui la misura limitativa della libertà personale "tipica" era costituita dalla custodia in carcere. In questo senso, la previsione veniva a riferirsi ai soggetti che erano ristretti in istituti di pena, con una scelta del tutto coerente con il fatto che:

- a. la sicurezza del detenuto o internato nei medesimi istituti era garantita direttamente dall'Amministrazione penitenziaria;
- b. il detenuto o l'internato non poteva comunque essere ristretto nelle strutture penitenziarie, anche solo in via cautelare, con generalità diverse da quelle reali.

Nel tempo, tuttavia, il quadro delle misure cautelari applicabili si è fatto più composito e l'ambito di applicazione della misura restrittiva in carcere è divenuto più limitato. Un'analoga evoluzione si è registrata anche per quel che riguarda il regime di espiazione della pena, che conosce oggi diverse forme alternative al carcere.

In questo contesto, è divenuta più frequente la situazione per cui un collaboratore di giustizia - anche per effetto degli specifici benefici previsti dalla legge - o i suoi familiari vengano ammessi al programma di protezione, in una fase in cui sono ristretti (in via cautelare o definitiva) presso il proprio domicilio.

In queste situazioni, un'interpretazione "rigida" del comma 10, tesa a precludere la possibilità di concedere il documento di copertura anche ai soggetti sottoposti a forme di detenzione "extramuraria", sarebbe estranea alla *ratio* ispiratrice della norma e finirebbe per impedire la possibilità di garantire le condizioni di riservatezza e anonimato, indispensabili per assicurare un'adeguata cornice di sicurezza al collaboratore di giustizia e al suo nucleo familiare.

Alla luce di ciò, l'intervento qui proposto mira a realizzare un chiarimento circa l'esatta portata dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 1991, specificando che l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita dal predetto Servizio Centrale di Protezione anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari ex articolo 284 c.p.p. La novella, inoltre, precisa che il beneficio del documento di copertura può essere autorizzato nei confronti dei collaboratori condannati in via definitiva e che siano stati ammessi ai benefici penitenziari di cui all'articolo 16-*nonies* del medesimo decreto-legge, tra i quali vi è anche la detenzione domiciliare.



L'aggiunta di un terzo e di un quarto periodo al ripetuto comma 10 dell'articolo 13 mira, altresì, a risolvere una delicata criticità che investe il tema delle unità immobiliari che il Servizio Centrale di Protezione prende in locazione per garantire una "domiciliazione sicura" ai soggetti inseriti nei piani e nei programmi di protezione.

Attualmente, risultano locati, su tutto il territorio nazionale, più di 1.500 abitazioni, i cui contratti sono stati stipulati mediante intestazione al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e apposizione di una partita IVA unica, riconducibile al medesimo Dipartimento e non oscurabile per ragioni di condivisione.

In tale meccanismo, si annida un potenziale *vulnus* alla riservatezza e alla sicurezza delle locazioni immobiliari "protette", atteso che un numero imprecisato di operatori di agenzie ed enti pubblici, abilitati per ragioni di servizio ad accedere a determinati archivi e applicativi informatici, potrebbe in ipotesi ricostruire, sulla base della formale intestazione e dell'univoca identificazione fiscale anzidette, la "mappa" dei domicili "protetti", e con ciò determinare un'indesiderata "esposizione" del dispositivo tutelare e una connessa, pericolosa riduzione del livello di protezione delle persone sottopostevi.

Inoltre, le medesime – irrinunciabili – esigenze di tutela di tali persone impongono la loro "mimetizzazione" e l'intestazione delle relative utenze a carico dei proprietari degli immobili locati, con possibili iscrizioni di questi ultimi nei registri dei "cattivi pagatori" e conseguente difficoltà nel reperire domicili protetti.

Un secondo elemento di criticità attiene alla riconduzione alla sola partita IVA del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di tutte le attività di gestione, con particolare riguardo a quelle "onerose", svolte dal Servizio Centrale di protezione per attuare le speciali misure protettive, considerato che ciò espone anche le risorse economiche destinate al finanziamento dei piani e programmi di protezione a possibili azioni di pignoramento, con pesanti ricadute sull'intero sistema tutorio e connessi riverberi negativi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Per risolvere tali criticità, la disposizione in commento consente al predetto Servizio, al fine di assicurare l'incolumità delle persone tutelate (collaboratori, testimoni di giustizia e altri protetti) e di garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza delle speciali misure di protezione, di utilizzare documenti e di creare identità fiscali "di copertura", anche di tipo societario, quando ciò sia necessario per compiere particolari atti o per svolgere specifiche attività che richiedono un peculiare, rafforzato livello di riservatezza, come ad esempio:

- la gestione "mascherata" (cioè non mappabile neppure da altri operatori pubblici o privati autorizzati alla consultazione di determinate banche dati) dei domicili protetti;
- l'intestazione delle utenze a persone diverse dalle parti locatrici;
- la protezione delle somme imputate ai capitoli di spesa assegnati al Servizio Centrale di Protezione per l'organizzazione e il funzionamento del sistema tutorio da pignoramenti effettuati per motivi non riconducibili alle attività istituzionali del Servizio anzidetto.

Più in dettaglio, viene consentito al Servizio Centrale di Protezione, laddove necessario per compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura altamente riservata nel quadro delle speciali misure di protezione previste dal suddetto articolo, di utilizzare documenti di copertura anche per i propri funzionari e addetti e di creare identità fiscali, anche costituenti soggetti giuridici di tipo societario, cui imputare formalmente le surriferite attività gestionali correlate all'attuazione del complesso sistema tutorio disegnato dal decreto-legge n. 8 del 1991. A tale scopo, nella lettera b) del comma 1 viene previsto che l'autorizzazione alla creazione delle predette identità fiscali fittizie sia data dal Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega ai Vice Direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, e sia rivolta alle Autorità e agli altri soggetti competenti al rilascio dei documenti o alla costituzione delle figure fiscali, anche di tipo societario, che non possono opporre rifiuto e che procedono alla predisposizione dei documenti, alle registrazioni e a porre in essere ogni adempimento necessario, (n. 1); si prevede, altresì, che presso il surriferito Servizio Centrale di Protezione sia tenuto un registro riservato destinato a tracciare i diversi passaggi procedurali e ogni documentazione relativa ai documenti e alle identità fiscali in parola (n. 2).



Il comma 2, in simmetria con l'intervento effettuato con il comma 1, modifica l'articolo 5, comma 1, lett. f), della legge n. 8 del 2016, che reca disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, al fine di annoverare, tra le speciali misure di tutela che possono essere previste in base alla gravità e attualità del pericolo che incombe sui testimoni, sugli altri protetti e sui loro beni, la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per le esigenze di funzionalità e di riservatezza del sistema di protezione e di sicurezza delle persone che vi sono ammesse.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'eventuale ampliamento della platea di possibili beneficiari della misura in argomento non comporta, infatti, l'esigenza di impiegare nuove e maggiori risorse. Dotare di documenti di copertura anche coloro che risultano destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari è sicuramente ininfluente sotto il profilo della spesa e garantisce, peraltro, l'intendimento che si intende perseguire con la norma in trattazione, tesa ad assicurare una sempre maggiore mimetizzazione sul territorio, in un quadro che al contrario evidenzia l'estrema difficoltà derivante dalla trasparenza, generata dall'informatizzazione generalizzata e, in particolare, dalle banche dati aventi carattere nazionale, fruibili sull'intero territorio e accessibili anche dalle stesse località di provenienza dei protetti.

Ad ogni buon conto, allo stato risultano sottoposti alla misura restrittiva in argomento n. 294 tutelati.

Tenuto conto del fatto che non per tutti sarà necessaria l'adozione del documento di copertura, valutata l'entità delle somme iscritte a legislazione vigente sul pertinente capitolo 2840, p.g. 01 e 04, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e ritenuto che l'assegnazione di tali documenti comporta mere spese di bollo e stampa, assolutamente irrilevanti a fronte degli stanziamenti ordinariamente assegnati al suddetto capitolo, si assicura il rispetto dei saldi strutturali e si garantisce che nessuna somma aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente andrà stanziata, anche alla luce dell'introduzione delle nuove disposizioni normative di che trattasi.

Articolo 7 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

L'articolo detta disposizioni insuscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le relative attività saranno poste in essere dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Più in dettaglio, rileva quanto segue.

La lettera a) estende il termine di impugnazione delle misure di prevenzione personali adottate dall'Autorità giudiziaria da dieci giorni a trenta giorni.

La lettera b) anticipando le verifiche in ordine all'esistenza di abusi, consente una tempestiva valutazione delle eventuali iniziative adottabili e delle prospettive di destinabilità. Infatti, nell'ambito della generale funzione di governo del territorio attribuita all'ente locale, l'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rubricato «Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia», espressamente già prevede, al comma 1: il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

La proposta attività di interlocuzione con l'amministratore giudiziario, finalizzata alla preliminare verifica della conformità del bene sequestrato, integra, pertanto, un facere cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale sono già tenuti – rectius sarebbero stati tenuti ancor prima della richiesta – nel normale esercizio della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, prescritta dal citato articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non configurandosi alcun onere aggiuntivo a carico dell'ente locale.



Le altre Amministrazioni o enti terzi eventualmente coinvolti nell'attività di verifica (es. Soprintendenze o Autorità di bacino) sono parimenti tenute al rilascio delle informazioni necessarie.

La lettera c), prevedendo la definizione regolamentare delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'ANBSC, comporterà l'appianamento delle attuali problematiche e la riduzione del relativo contenzioso.

La lettera d), apprestando una procedura volta all'immediata soluzione dei casi in cui sussistano abusi insanabili, consente di evitare il protrarsi di una gestione estremamente onerosa di immobili comunque non destinabili, consentendo un più razionale impiego delle risorse.

Anche in questo caso non sussistono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente locale. Il comma 2 del citato articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, infatti dispone che: il dirigente o il responsabile, quanto accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Il successivo articolo 31 del medesimo d.P.R., rubricato «Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali» prevede:

- al comma 2: il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3.

- al comma 3: se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

- al comma 5: l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio del comunale a spese dei responsabili dell'abuso.

L'articolo 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rubricato «Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici» prevede:

- al comma 1: qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dall'abuso la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

- al comma 2: la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

La norma, che peraltro espressamente richiama l'applicazione delle soprariportate disposizioni, non introduce pertanto alcun nuovo onere a carico del comune.

La lettera e):

- al numero 1, consente una più approfondita valutazione nel tempo delle prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa, al fine di evitare il mantenimento in vita di soggetti economici che non abbiano realmente le caratteristiche per stare sul mercato e, eventualmente, di evitare la totale dispersione del patrimonio aziendale. Ne consegue il contenimento degli oneri, in termini di minori risorse umane e finanziarie altrimenti impiegabili, connesse al protrarsi della gestione pubblica di tali aziende;

- al numero 2, introduce un'importante semplificazione, prevedendo la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di quelle prive di patrimonio utilmente liquidabile; si tratta di un'integrazione di quanto già previsto dall'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 nei casi di imprese per le quali manchino concrete possibilità di prosecuzione o di



ripresa dell'attività, che consentirà di evitare gli onerosi passaggi connessi alle procedure di liquidazione, di fatto introducendo una fattispecie di cancellazione d'ufficio ulteriore rispetto a quelle già disciplinate dal d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e dall'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

La lettera f) completa l'intervento di cui alla lettera d) numero 2, rendendo la relativa semplificazione applicabile, a cura dell'Agenzia, anche nella fase di amministrazione di competenza della medesima.

La lettera g), che prescrive la risoluzione ex lege dei contratti di lavoro in essere con soggetti ritenuti controindicati, è volta a ridurre il conseguente contenzioso innanzi al giudice del lavoro, agevolando ed accelerando la destinazione di cui all'articolo 48, comma 8, nei confronti di cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.

La lettera h) completa l'intervento di cui alla lettera c), definendo, in linea con quanto ivi previsto, la procedura per la tempestiva soluzione dei casi di beni immobili confiscati affetti da abusi insanabili, nelle ipotesi in cui questi ultimi vengano in rilievo nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione dei cespiti.

La lettera i) reca un primo intervento di mera razionalizzazione riferito al termine di iscrizione dei provvedimenti giudiziari al registro delle imprese ed un secondo intervento che stabilisce che, nel corso dell'amministrazione delle imprese sequestrate e confiscate da parte del Tribunale o dell'ANBSC, le variazioni riguardanti le imprese stesse siano iscritte al registro delle imprese senza oneri, mutuando il regime applicabile alle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari cui direttamente consegue la citata amministrazione e si pone in linea con quanto previsto dall'articolo 51 del Codice antimafia.

La lettera l) reca un intervento di razionalizzazione normativa che circoscrive al patrimonio aziendale il riferimento delle "somme disponibili" di cui al vigente articolo 54, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 159 del 2011; ciò potrà comportare una riduzione del relativo contenzioso, riconducendo esplicitamente il limite della garanzia all'attivo patrimoniale dell'azienda.

È stato previsto al comma 2 che i contributi economici di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in favore degli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, possano essere utilizzati anche per i beni confiscati destinati all'ente locale (articolo 7, comma 2).

Al riguardo, la norma non presenta carattere innovativo ma reca una mera specificazione e, conseguentemente, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

Articolo 8 (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)

La disposizione trova il suo fondamento nella necessità di adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria che, con la rettifica della direttiva 2013/29/UE, ha coniato una nuova definizione di articolo pirotecnico.

In virtù di quest'ultima gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni o una combinazione di tali effetti, sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.

La novella, pertanto, in analogia a quanto avvenuto in ambito unionale, consente il recepimento, nell'ordinamento interno, di tale nuova specifica definizione, apportando la correzione alla definizione di "articolo pirotecnico" contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, in modo da assicurare controlli di polizia più mirati e coerenti. *L'intervento ha carattere ordinamentale. Dalla relativa attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*



Articolo 9 (Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)

La disposizione modifica l'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, estendendo a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies. 2, del codice penale.

L'attuale formulazione dell'articolo 10-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, prevede un'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per taluni gravi reati:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o, nel massimo, a 10 anni (art. 407, comma 2, lett. a), n. 4);
- ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (art. 407, comma 1, lett. a) n. 4), che rinvia all'art. 270, terzo comma, c.p.);
- partecipazione a banda armata (art. 407, comma 1, lett. a), n. 4), che rinvia all'art. 306, secondo comma, c.p.);
- assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale (art. 270-ter c.p.). Questa fattispecie è espressamente richiamata;
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo (art. 270-quinquies.2 c.p.). Anche questa fattispecie è espressamente richiamata dal legislatore.

La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La *ratio* dell'estensione di tale termine è quella di rafforzare l'operatività dell'istituto, in un'ottica di maggiore tutela della sicurezza nazionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA**Articolo 10 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il contrasto del fenomeno dell'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui)**

Il presente intervento normativo interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili, da un lato introducendo una nuova fattispecie di reato nel codice penale, dall'altro prevedendo una specifica procedura per la reintegrazione nel possesso dell'immobile occupato.

In particolare, il comma 1 introduce l'articolo 634-bis c.p., rubricato "*Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui*".

Si tratta di un delitto volto a punire le condotte di quei soggetti che, mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. Si tratta di un delitto perseguibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

La pena prevista è quella della reclusione da due a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze, con artifici o raggiri, o cede ad altri l'immobile occupato, nonché colui che – fuori dei casi di concorso nel reato – si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, riceve o corrisponde denaro o altre utilità per l'occupazione.

Invece, non è punibile l'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.



Con tale misura, si potenziano gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive degli immobili previsti dal quadro normativo previgente, secondo il quale, infatti, il fenomeno delle predette occupazioni si configura quale illecito civile (che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento del danno) oltre che come reato, punibile - ai sensi dell'articolo 633 c.p. - con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Il comma 2 inserisce anche il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile di cui all'art. 634-bis c.p. tra i reati procedibili d'ufficio se commessi su immobili pubblici o a destinazione pubblica.

Il presente intervento non si limita a prevedere la delineata nuova fattispecie delittuosa, ma al comma 3 si occupa altresì di riconnettere alla stessa una specifica e dedicata azione di tutela, introducendo nel codice di procedura penale una procedura volta alla reintegrazione nel possesso dell'immobile e delle sue pertinenze "oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale".

Più in dettaglio, nel citato comma 3 si prevede, per effetto dell'introducendo articolo 321-bis c.p.p., che il giudice competente - su richiesta del pubblico ministero - dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile.

Nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

Se l'immobile occupato corrisponde all'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano - senza ritardo - presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le consuete attività di polizia giudiziaria.

Qualora dovessero sussistere fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso.

In caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o assenza dell'occupante, i predetti ufficiali di p.g., ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero.

Tale autorizzazione deve essere scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, ovvero resa per via telematica.

Inoltre, ai medesimi ufficiali spetta l'onere di redigere il verbale delle attività svolte - dal quale devono risultare i motivi che hanno portato al provvedimento di rilascio - e di consegnarne copia alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.

Il verbale deve essere poi trasmesso, nelle quarantotto ore successive, al pubblico ministero del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta.

Se il pubblico ministero non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, chiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

Nel caso di inosservanza dei termini previsti, ovvero nei casi in cui il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la reintegrazione nel possesso perde efficacia.

Infine, si prevede che copia dell'ordinanza debba essere immediatamente notificata all'occupante.

Le disposizioni di cui all'articolo in argomento non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività contemplate sono poste in essere nell'ambito degli ordinari servizi di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio.

Articolo 11 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa)



Con l'intervento normativo proposto si intende reprimere in maniera più incisiva il crescente fenomeno delle truffe agli anziani, rafforzando gli strumenti di deterrenza e di repressione di tali allarmanti comportamenti.

Dall'esame dei dati relativi alle vittime di truffe commesse ai danni di persone di età pari o superiore a 65 anni forniti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno emerge che, negli ultimi anni, i soggetti passivi di tali condotte hanno subito un decisivo incremento, passando dai 21.480 del 2020, ai 24.338 del 2021, ai 26.630 del 2022. Nell'anno in corso, alla data del 31 agosto 2023, gli anziani vittime di tali comportamenti ammontavano a 21.924, con una variazione percentuale in aumento del +28,9% rispetto al dato relativo al medesimo periodo del 2022, quando gli anziani truffati erano stati 17.008.

Più nel dettaglio, l'ipotesi normativa in commento prevede: al comma 1, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri; al comma 2, lettera a), la soppressione dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis del c.p. e la contestuale introduzione di un nuovo terzo comma recante una specifica ipotesi di truffa aggravata sanzionata più gravemente delle altre ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo (comma 2, lettera b).

Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal soppresso numero 2-bis - ovvero l'aver commesso il fatto in presenza dell'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5), del c.p. (concernente l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) - alla quale viene attribuito autonomo rilievo, nonché nell'inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio.

Ad oggi, l'aggravante di cui al numero 2-bis comporta l'applicazione della pena da 1 a 5 anni di reclusione. Con l'intervento in argomento si mira ad innalzare i predetti limiti edittali da 2 a 6 anni e ad introdurre la multa da euro 700 a euro 3.000, consentendo così l'applicazione della misura cautelare in carcere, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 280 del codice di procedura penale.

L'intervento normativo di cui si tratta prevede altresì, al comma 3, l'introduzione nell'art. 380, secondo comma, del codice di procedura penale di una lettera "f.1) che inserisce la nuova fattispecie di truffa aggravata di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

La disposizione in argomento presenta caratteri eminentemente ordinamentali, potendosi provvedere alla sua attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12 (Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)

L'articolo in esame introduce un aggravante del reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni sanzionando il comportamento delittuoso in maniera più decisa.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività contemplate sono poste in essere nell'ambito degli ordinari servizi di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)



La disposizione in commento, al comma 1, estende l'ambito della misura di prevenzione del DACUR (cd. Daspo urbano).

Va premesso che l'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che il sindaco possa:

- irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro;
- impartire un ordine di allontanamento (dal luogo della condotta illecita), valido 48 ore, nei confronti di chiunque:

- in violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, limiti la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze (comma 1): vi rientrano condotte come la "prostituzione con modalità ostentate" o "l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti" che, in senso più ampio, limitano o comunque recano disturbo alla libera fruizione di tali spazi da parte dei cittadini.

- chi - nei suddetti spazi - viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza ovvero esercita il commercio abusivo (comma 2).

Il successivo articolo 10 del decreto-legge 14 del 2017 prevede che nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore possa disporre il divieto di accesso alle aree sopra indicate per un periodo non superiore a dodici mesi.

A tale articolo, viene aggiunta l'ulteriore ipotesi oggetto della presente modifica legislativa. Pertanto, il questore potrà disporre il divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico anche a soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio.

La novella estende il divieto di accesso a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano (articolo 13, comma 1, lett. *a*) e *b*)) e prevede l'arresto in flagranza differita per il reato di lesioni personali gravi o gravissime nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o nei confronti del personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria, o attività ausiliarie funzionali alle precedenti.(articolo 13 comma 1 lett *c*));

La disposizione che si intende introdurre ha il pregio di consentire alle forze di polizia di intervenire immediatamente per "espellere" dalle suddette aree le persone destinatarie del divieto di accesso, svolgendo così una funzione di prevenzione di possibili reati che costoro potrebbero ivi commettere.

Con riguardo al comma 2, va premesso che l'articolo 165 del codice penale stabilisce che la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata ad alcuni obblighi del condannato.

Con la disposizione che si propone di introdurre, si dispone che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, la concessione della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere ai luoghi in argomento. A ciò consegue il fatto che, se il divieto di accesso non è osservato, il giudice deve revocare la sospensione condizionale della pena.

Infine, a seguito della introduzione al comma 2 della previsione della sospensione condizionale con osservanza del divieto, si dispone che è abrogata la norma di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 del 2017, che prevede la mera possibilità (e non l'obbligo) di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso alle aree di trasporto.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività contemplate sono poste in essere nell'ambito degli ordinari servizi



di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada)

Con l'articolo in commento si interviene sul comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, prevedendo che colui che impedisce con il proprio corpo la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata commette un delitto e non più un illecito amministrativo punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a trecento euro. Tale previsione si applica anche ai casi di blocco di strada sterrata. Viene, infine, inserita al secondo periodo del citato comma un'aggravante speciale a effetto speciale in quanto nell'ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite, viene prevista la reclusione da sei mesi a due anni.

Si stima che dalla disposizione, che introduce una fattispecie di reato in luogo di un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria, non derivano effetti finanziari, tenuto conto dell'irrilevanza degli introiti derivanti dalla previgente sanzione amministrativa rispetto al complesso delle entrate da sanzioni amministrative annualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio.

Articolo 15 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni)

L'articolo in esame, **al comma 1**, interviene in materia di esecuzione della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno con l'abrogazione della disposizione che prevede il rinvio obbligatorio e l'introduzione del rinvio facoltativo della pena e la previsione dell'impossibilità del rinvio facoltativo se da ciò derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti con differenziazione nelle modalità di esecuzione della pena tra la madre di figli di età fino a 1 anno e delle madri di figli di età da 1 a 3 anni.

Con il **comma 2** si prevede l'introduzione dell'articolo 276-bis c.p.p. con il quale viene sanzionata la condotta delle detenute madri che tentino di evadere o evadono dalle ICAM o che pongano in essere degli atti idonei a compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto dove sono custodite. In tali casi il giudice dispone che nei confronti delle stesse sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere, mentre la prole viene affidata ai servizi sociali del Comune dove si trova il minore.

I **commi dal 3 al 6** intervengono sugli articoli 285-bis, comma 1, 293 (con l'inserimento dei commi 1-*quater* e 1-*quinqies*), 386, comma 4 e 558, comma 4-bis c.p.p., per i quali sono previste norme che garantiscono la tutela dei diritti delle donne incinte e della prole in alcuni casi fino all'età di sei anni, prediligendo l'esecuzione della pena presso le ICAM.

Al comma 7 è previsto un coordinamento normativo con il comma 1 del presente articolo con la soppressione della previsione relativa al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dall'articolo 146, comma 1, numeri 1) e 2) c.p. e assicurando la prosecuzione e definizione del procedimento.

Si prevede, infine, **al comma 8**, che entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo presenti alle Camere una relazione sull'attuazione delle misure cautelari dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri con prole di età inferiore a tre anni.

La disposizione, di natura ordinamentale e procedurale non determina effetti negativi per la finanza pubblica atteso che con cadenza periodica (trimestrale o quadrimestrale) il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria fornisce un monitoraggio costante, attraverso la propria Direzione di statistica, della situazione dei detenuti, ivi comprese le donne incinte e le madri con figli di età inferiore ai tre anni, e delle misure applicate nei loro confronti, dello stato dei procedimenti e sull'esecuzione delle pene: i dati, consultabili dal sito istituzionale del Ministero della giustizia, potranno costituire oggetto, in forma aggregata, della prevista relazione da presentare al Parlamento rientrando tra i compiti istituzionali



dell'amministrazione penitenziaria, da espletarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si assicura, inoltre, che in ragione di un numero comunque modesto di detenute madri e di bambini al seguito, una più ampia richiesta di posti dovuta all'introduzione delle disposizioni in esame più favorevoli ad un collocamento presso strutture dedicate alle donne incinte e con prole, potrà essere fronteggiata avvalendosi delle strutture già esistenti e funzionanti senza determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi avvalere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16 (Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio)

Con l'introduzione della disposizione in commento, sono apportate modifiche al delitto previsto dall'articolo 600-octies c.p. (*Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio*).

In particolare, si prevede che:

- al comma 1, n. 1: sia punito l'impiego di minori sino a 16 anni (età sino a cui vige l'obbligo scolastico), anziché sino a 14 anni, e sia innalzata la pena per tale condotta;
- al comma 1, n. 2: sia introdotta la condotta di induzione all'accattonaggio, che si aggiunge a quelle già previste di avvalersi, permettere, organizzare o favorire l'accattonaggio. Infine, se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile, è prevista un'aggravante ad effetto speciale;
- al comma 1, n. 3: sia modificata la rubrica dell'articolo, a seguito dell'introduzione della nuova condotta di induzione all'accattonaggio di cui alla lett. c).

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17 (Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana).

La misura apporta modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale, estendendo anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, l'autorizzazione ad assumere 100 agenti di polizia locale, già prevista dal decreto-legge n. 39 del 2024 per le città metropolitane siciliane che hanno terminato il periodo di risanamento. Viene specificato, inoltre, che tale numero di unità di personale si riferisce a ciascun ente interessato.

In base alla richiamata disciplina, la modifica, in sostanza, riguarda il comune di Palermo che ha in corso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed ha sottoscritto il predetto accordo il 31 gennaio 2023.

Tenuto conto che il costo medio annuo per un agente di polizia locale, appartenente all'area istruttori è pari a euro 39.000 comprensivi della percentuale del 5,78% relativa agli incrementi del rinnovo contrattuale 2022 -2024, l'onere complessivo derivante dall'intervento è pari a euro 1.950.000 per l'anno 2025 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

Ai predetti oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 18 (Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

La disposizione al fine di prevenire pericoli alla sicurezza, anche stradale, all'incolumità pubblica, causati dall'alterazione dello stato psicofisico del soggetto assuntore di sostanze



psicotrope, apporta le seguenti modificazioni alla legge n. 242 del 2016 dedicata alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. La disciplina recata dalla stessa non si applica ai prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze, qualunque sia lo stato o il tipo di lavorazione e la forma del prodotto stesso. La liceità delle coltivazioni di canapa per florovivaismo è circoscritta al florovivaismo professionale. Viene altresì introdotto un espresso divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze provenienti da coltivazioni lecite, stabilendo che a tali condotte si applichino le disposizioni penali e sanzionatorie amministrative di cui al Titolo VIII del d.P.R. 309 del 1990). Infine, nell'ambito della liceità della coltivazione, è stata prevista anche la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute.

Viene, quindi, modificato l'articolo 2 della citata legge n. 242 anche al fine di prevedere il divieto della vendita delle infiorescenze e l'articolo 4 al fine di attribuire al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri le attività di controllo e sanzionatorie sulla citata produzione agricola di semi, oltre a quanto già previsto.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attuazione dell'apparato sanzionatorio viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO III - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÈ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124

Articolo 19 (Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale)

Il presente intervento normativo è volto a rafforzare la tutela dell'attività espletata dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, al fine di garantire, di conseguenza, un più efficace dispiegamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Nel dettaglio, al **comma 1 lettera a)**, si introduce un'aggravante per le ipotesi in cui le condotte previste dall'articolo 336 del codice penale (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) siano poste in essere proprio nei confronti dei predetti ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. In tali casi, la pena prevista per il reato base - reclusione da sei mesi a cinque anni - è aumentata fino alla metà.

Con la **lettera b) del medesimo comma 1**, per omogeneità di materia e per finalità di coerenza sistematica, le innovazioni che il comma 1 apporta all'articolo 336 del codice penale vengono riprodotte, parallelamente, anche con riferimento all'articolo 337 del codice penale (*Resistenza a pubblico ufficiale*). Pertanto, si prevede che in caso di violenza o minaccia per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio o di servizio, la pena prevista per il reato base - reclusione da sei mesi a cinque anni - sia aumentata fino alla metà.

Infine, al **comma 1, lettera c)**, è stata introdotta un'ulteriore circostanza aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. *Dal punto di vista finanziario, la disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si pone l'obiettivo di incriminare i comportamenti violenti posti in essere con l'intento di impedire lo svolgimento dei lavori o delle attività programmate e sanzionare tali condotte, in quanto lesive dei diritti del personale di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria chiamato a svolgere la funzione di presidio del corretto funzionamento dei lavori o degli operai impiegati nei cantieri dell'opera e*



dell'infrastruttura interrotta, nonché di tutta la collettività destinataria di tali interventi strutturali.

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)

Il presente intervento normativo è volto a potenziare gli strumenti di tutela dei pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni.

Il comma 1, in primo luogo, estende l'ambito di applicazione della disposizione che - nella versione previgente dell'articolo 583-quater - era circoscritto alle sole lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Infatti, vengono ricomprese nella fattispecie di reato tutte le condotte di lesioni cagionate in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni".

Non solo, a differenza della formulazione previgente, che, con specifico riferimento ai pubblici ufficiali, disciplinava le sole ipotesi di lesioni gravi e gravissime (facendo ricadere le lesioni lievi o lievissime nell'articolo 582 c.p. - *Lesione personale*), la novella introduce una specifica sanzione anche per le lesioni lievi o lievissime compiute in danno di un operatore della sicurezza (agente o ufficiale di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza), in analogia a quanto previsto dal secondo comma per gli esercenti una professione sanitaria e garantendo, quindi, una omogeneità di trattamento rispetto agli stessi.

Si sostituisce inoltre la rubrica dell'articolo integrandola con le nuove previsioni di cui alle modifiche apportate al medesimo articolo.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21 (Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia)

La norma prevede che le Forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno possono essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili (c.d. bodycam), idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento (comma 1). Possono inoltre essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale (comma 2).

Si prevede, infine, che agli oneri derivanti dalla progressiva attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente (comma 3).

Quanto ai profili finanziari discendenti della disposizione di cui si tratta, occorre preliminarmente osservare che la stessa si limita ad introdurre la facoltà per le Forze di polizia di dotarsi dei descritti dispositivi - e ciò in ragione delle specifiche esigenze operative e tenuto conto delle concrete necessità emergenti in relazione alle rispettive competenze - senza che vengano previsti oneri di spesa determinati. L'impatto finanziario della disposizione non appare, pertanto, misurabile in via preventiva poiché ancorato alle scelte tecnico-discrezionali che verranno operate dalle Forze di polizia. Tale circostanza è desumibile anche dall'impiego, nel testo della norma, della locuzione "progressiva attuazione".

Ciò nondimeno, è possibile operare una stima di massima dei fabbisogni pianificabili nel medio futuro e degli oneri finanziari ad essi connessi, fermo restando che al soddisfacimento degli stessi si provvederà, nei diversi esercizi finanziari, in base alle risorse disponibili.

Per quanto concerne la **Polizia di Stato**, è possibile prevedere:

l'acquisto di circa 6.000 bodycam, per un costo unitario pari a 1.049,20 (860 euro + 189,20 di iva) e una spesa complessiva di 6.295.200 euro (iva inclusa);



l'acquisto di 80 sistemi di videosorveglianza per le esigenze delle Questure, per un costo unitario di 18.300 euro (15.000 + 3.300 di iva) e una spesa complessiva di 1.464.000 euro (iva inclusa);

l'acquisto di 120 sistemi di videosorveglianza per le esigenze dei Commissariati, per un costo unitario di 12.200 euro (10.000 + 2.200 di iva) e una spesa complessiva di 1.464.000 euro (iva inclusa).

Gli oneri complessivi per la Polizia di Stato ammonterebbero, quindi, a 9.223.200 euro iva compresa (6.295.200 + 1.464.000 + 1.464.000), nella seguente misura:

anno 2025: euro 2.000.000

anno 2026: euro 3.000.000

anno 2027: euro 4.223.200.

Per le esigenze dell'**Arma dei Carabinieri** riguardanti l'approvvigionamento di bodycam, si rappresenta che le progettualità in atto prevedono di equipaggiare, progressivamente, 540 reparti della territoriale (in particolare: 493 Nuclei Radiomobili e 32 Pattuglie mobili, alle quali aggiungere ulteriori 15 reparti da individuare).

Nel dettaglio:

- ogni reparto sarà dotato di un numero minimo di 4 bodycam (il numero complessivo di singole bodycam da approvvigionare sarà quindi complessivamente di 2.160 pezzi);

- il costo complessivo per l'equipaggiamento di un "reparto", comprensivo dei correlati impianti e apparati informatici per la gestione delle registrazioni, è pari a 17.499,448 euro (IVA inclusa);

- la spesa complessiva per la fornitura delle apparecchiature a favore dei citati 540 reparti è, quindi, pari a 9.449.702 euro (derivante dal prodotto di 540* 17.499,448). Per la copertura di tali oneri si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella Tabella B dello stato di previsione del Ministero della Difesa allegata alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel triennio 2025-2027, nella misura seguente:

anno 2025: euro 2.000.000

anno 2026: euro 3.000.000

anno 2027: euro 4.449.702

In relazione alla realizzazione di impianti di videosorveglianza nelle sedi in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale, si rappresenta che l'Arma dei Carabinieri conta 628 caserme, di cui 6 afferenti al demanio militare, operanti h 24, ove sono presenti camere di sicurezza.

Conseguentemente, considerato il costo unitario di un impianto di videosorveglianza, pari a euro 10.000, IVA compresa, l'esigenza finanziaria complessiva ammonta a 6.280.000 euro.

Il progressivo approvvigionamento sarà realizzato a valere sulle risorse dei capitoli del Ministero dell'Interno n. 7410/1 e n. 7414/1 "Manutenzione straordinaria immobili, impianti e attrezzature" – mediante riprogrammazione dell'attuale fabbisogno nonché del Capitolo del Ministero della Difesa (mediante la riprogrammazione dell'attuale fabbisogno) n. 7763/1 "Acquisto/manutenzione straordinaria impianti, apparecchiature e apparati".

Per ciò che concerne la **Guardia di Finanza**, è possibile stimare l'acquisto di 418 bodycam per una spesa complessiva (comprensiva degli oneri per l'acquisizione della relativa infrastruttura di gestione hardware e software) di 2.367.162 euro (1.940.295 + 426.867 di iva) oltre l'acquisto di 187 dispositivi di videosorveglianza, per una spesa complessiva di 2.281.400 euro (1.870.000 + 411.400 di iva). Gli oneri complessivi per il Corpo della Guardia di finanza ammontano, quindi, a 4.648.562 euro iva compresa (2.367.162 + 2.281.400), così ripartiti: 789.054 euro per l'anno 2025 e 1.929.754 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Per quanto riguarda la **Polizia Penitenziaria**, premesso che la stessa ha recentemente acquistato n.705 bodycam per le esigenze operative connesse agli interventi in occasione di eventi critici all'interno delle strutture penitenziarie, è possibile prevedere l'acquisto di 250 dispositivi indossabili (bodycam) da utilizzare per la vigilanza di siti sensibili e per eventuali attività di ordine pubblico.



Il costo unitario per dispositivo è pari a 550 euro + IVA (come da gara aggiudicata lo scorso 15 luglio per la citata fornitura di 705 bodycam), per una spesa complessiva di 167.750 euro (IVA inclusa).

Alla copertura finanziaria dei predetti oneri, pari nel complesso a 4.956.804 euro per l'anno 2025, a 7.929.754 euro per l'anno 2026 e a 10.602.656 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando:

- quanto a 789.054 euro per l'anno 2025 e a 1.929.754 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, secondo quanto previsto dalla lettera a), l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

- quanto a 167.750 euro per l'anno 2025, secondo quanto previsto dalla lettera b), l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4.223.200 euro per l'anno 2027, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

- quanto, infine, a 2 milioni di euro per l'anno 2025, a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4.449.702 euro per l'anno 2027, secondo quanto previsto dalla lettera d), l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

In proposito, si rileva che ciascuno degli accantonamenti interessati dalle riduzioni previste dalla disposizione in esame presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 22 (Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'intervento normativo è volto a potenziare, a decorrere dall'anno 2025, gli strumenti assistenziali previsti in favore degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria - appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare - indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, alla luce della peculiare attività espletata dagli stessi e, soprattutto, dei rischi insiti e connaturati alla funzione esercitata, preordinata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Va preliminarmente evidenziato che le istanze presentate ex articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 vengono liquidate dall'Amministrazione da cui dipende il richiedente mentre le istanze presentate ex articolo 32 della legge n. 152 del 1975 sono liquidate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Al fine di quantificare il costo annuo della disposizione in commento si è proceduto ad una ricognizione delle istanze presentate dal personale dipendente nell'ultimo quinquennio (2019-2023) per ciascuna Forza di polizia.

A valle della citata ricognizione, è stata elaborata una proiezione del costo annuo della pertinente disciplina, come risultante a seguito dell'intervento in commento, fondata su 3 distinti parametri:

- numero annuo di accoglimenti, stimato in base all'andamento delle istanze accolte nell'ultimo quinquennio;

- numero di anticipazioni ipotizzabili, stimando che le fasi processuali per le quali la richiesta di anticipo può essere presentata, si possono quantificare, in media, in 2 per ciascun giudizio e calcolando - in una stima prudenziale orientata al massimo costo - che entrambe ricorrano, addirittura in tutti i giudizi, nel corso di un unico anno;

- somma massima anticipabile: posto che la somma anticipabile viene portata a euro 10.000, nella medesima ottica prudenziale di massimo impatto di cui al parametro che precede, le proiezioni sono state basate sull'ipotesi che, per tutte le istanze accolte, l'anticipazione venga liquidata nella misura massima.

Per quel che concerne il Dipartimento della pubblica sicurezza, il dato emerso tiene conto (in virtù di quanto illustrato sopra) delle istanze presentate ex articolo 18 del decreto-legge n. 67



del 1997 dal personale della Polizia di Stato ed ex articolo 32 della legge n. 152 del 1975 dal personale di tutte Forze di polizia.

Applicando i suesposti parametri, e tenendo conto che al citato Dipartimento, nel periodo considerato, sono state presentate, ai sensi del citato articolo 18 e del citato articolo 32, 47 richieste l'anno, con una media di accoglimenti annui di 17, si perviene alla stima di 340.000,00 euro annui ($17 \text{ accoglimenti/anno} \times 2 \text{ anticipazioni} \times € 10.000 = € 340.000$).

Con riferimento all'Arma dei Carabinieri, la ricognizione effettuata in relazione alle istanze di tutela legale presentate ai sensi del solo articolo 18 del decreto legge n. 67 del 1997 (con esclusione di quelle ex articolo 32 della legge n. 152/1975 che, come detto, sono liquidate dal Dipartimento della pubblica sicurezza per tutte le Forze di polizia) ha evidenziato, nel quinquennio 2019-2023, un numero medio di istanze di "anticipo" delle spese legali accolte, con conseguente concessione del beneficio, pari a n. 13 accoglimenti annui: applicando quindi i medesimi parametri di cui sub b) e c), si perviene conseguentemente alla stima di euro 260.000 annui ($13 \text{ accoglimenti/anno} \times 2 \times € 10.000 = € 260.000$).

Per quel che attiene alla Guardia di Finanza, il numero delle istanze presentate ex articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, è stato di 6 nell'intero quinquennio 2019-2023, con un numero complessivo di istanze accolte pari a 4, con una media annua di accoglimenti pari a 0,8.

Pertanto, considerando 1 accoglimento annuo (arrotondando per eccesso la suddetta media di 0,8) e applicando gli ulteriori parametri sub b) e c), si perviene alla stima di 20.000 euro annui ($1 \text{ accoglimento/anno} \times 2 \times € 10.000 = € 20.000$).

In relazione al Corpo di Polizia Penitenziaria, nel quinquennio 2019-2023, si è registrato un numero medio di istanze pari a 12 richieste annue, con una media di istanze accolte pari a 2 all'anno: applicando quindi, come nei precedenti conteggi, i parametri di cui sub b) e c), si perviene alla stima di 40.000 euro annui ($2 \text{ accoglimenti/anno} \times 2 \times € 10.000 = € 40.000$).

Inoltre, in riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - evidenziando che il calcolo della media annua degli accoglimenti è stato basato sul triennio 2021-2023 e non sul quinquennio come per le altre componenti considerate - nel periodo considerato si è registrato un numero complessivo di istanze accolte pari a 30, con una media annua di 10 accoglimenti: applicando quindi, come in precedenza, i parametri di cui sub b) e c), si perviene alla stima di 200.000 euro annui ($10 \text{ accoglimenti/anno} \times 2 \times € 10.000 = € 200.000$).

A tal fine è autorizzata la spesa di 860.000 euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2025. Al relativo onere si provvede:

- quanto a 600.000 euro per il 2025 e a 20.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica [lettera a)];
- quanto a 260.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa [lettera b)];
- quanto a 40.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia [lettera c)];
- quanto a 540.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno [lettera d)].

Articolo 23 (Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate)

La norma prevede che a decorrere dal 2025 al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, possa essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità



dell'ufficiale o agente a titolo di dolo (comma 1). Tale previsione si applica anche al personale convenuto nei relativi giudizi per responsabilità civile e amministrativa (comma 3).

È esclusa la rivalsa delle somme corrisposte qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare o di proscioglimento prima del dibattimento o declaratoria di non punibilità, di sentenza di non doversi procedere, di sentenza di piena assoluzione e dichiarazione di estinzione del reato anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza (comma 2).

A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2025. Al relativo onere (*pari a 120.000 euro annui*) si provvede, a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (comma 4).

L'intervento normativo è volto a potenziare, a decorrere dall'anno 2025, gli strumenti assistenziali previsti in favore del personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, alla luce della peculiare attività espletata dallo stesso e, soprattutto, dei rischi insiti e connaturati alla funzione esercitata. Al fine di quantificare il costo annuo della disposizione illustrata si è proceduto ad una ricognizione delle istanze presentate dal personale dipendente nell'ultimo quinquennio (2019-2023).

A valle della citata ricognizione, è stata elaborata una proiezione del costo annuo della pertinente disciplina, come risultante a seguito dell'intervento in commento, fondata su 3 distinti parametri:

- numero annuo di accoglimenti, stimato in base all'andamento delle istanze accolte nell'ultimo quinquennio;
- numero di anticipazioni ipotizzabili, stimando che le fasi processuali per le quali la richiesta di anticipo può essere presentata, si possono quantificare, in media, in 2 per ciascun giudizio e calcolando – in una stima prudenziale orientata al massimo costo – che entrambe ricorrano, addirittura in tutti i giudizi, nel corso di un unico anno;
- somma massima anticipabile: posto che la somma anticipabile viene portata a euro 10.000, nella medesima ottica prudenziale di massimo impatto di cui al parametro che precede, le proiezioni sono state basate sull'ipotesi che, per tutte le istanze accolte, l'anticipazione venga liquidata nella misura massima. Su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Amministrazione, la somma può essere concessa anche in modo frazionato.

Applicando i suesposti parametri, e tenendo conto che, nel periodo considerato (quinquennio 2019-2023), sono state presentate all'Amministrazione della Difesa n. 28 istanze, con una media annua di 5,6 (arrotondato a 6 per eccesso) istanze, si perviene alla stima di 120.000 euro annui (6 accoglimenti/anno x 2 anticipazioni x € 10.000 = € 120.000).

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

Articolo 24 (Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche)

L'intervento realizzato con l'articolo in commento inserisce specifiche disposizioni a tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Nello specifico si completa l'attuale disciplina in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui con due modifiche all'articolo 639 c.p., prevedendo la punibilità con la reclusione da sei mesi a 1 anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, e nel caso di recidiva l'applicazione della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.



L'articolo in esame non ha effetti negativi per la finanza pubblica. Si segnala che le modifiche sono state apportate in ragione della configurazione della condotta lesiva e del valore del bene leso, con l'obiettivo di avere un effetto deterrente mediante l'introduzione di pene pecuniarie a fronte di tali ulteriori circostanze aggravanti. Tale effetto peraltro è suscettibile di determinare conseguenze positive in termini di gettito erariale, ancorché allo stato non quantificabili.

Articolo 25 (Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)

Il presente intervento normativo reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 192.

In particolare, al **comma 1, lett. a, n. 1)**, nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo 192 (*violazione integrata, ad esempio, dal rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo al personale di polizia stradale*), si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro (attualmente, è da 87 a 344 euro).

Al **comma 1, lett. a, n. 2)**, nel caso di inosservanza dell'invito a fermarsi di cui all'articolo 192, comma 1, viene prevista, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 600 (a fronte della medesima sanzione pecuniaria sopra indicata). Si prevede altresì che, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, si applichi anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

Invece, al **comma 1, lett. a, n. 3)**, per l'inosservanza delle previsioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 192 (che disciplina i cd. "posti di blocco", con i quali viene imposto, per finalità di controllo, il graduale arresto di tutti i veicoli che transitano lungo una strada), si prevede, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6.000. In questa ipotesi, oggettivamente più grave delle precedenti, si stabilisce che all'accertamento della violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.

Con il **comma 1, lett. b**, invece, in conseguenza delle descritte novelle apportate all'articolo 192, viene ritoccata la tabella dei punteggi prevista dall'articolo 126-bis dello stesso Codice della strada, al duplice scopo di adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e di graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità delle stesse.

La disposizione che prevede un inasprimento del sistema sanzionatorio del codice della strada non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 26 (Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari)

L'articolo 26 contiene disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penitenziari. In particolare, viene prevista la punibilità di specifiche condotte che minano il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno delle strutture detentive con due specifici interventi.

Con il primo comma si modifica l'articolo 415 del codice penale, prevedendo un'aggravante al delitto di istigazione alla disobbedienza alle leggi, quando il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o quando la condotta si realizza a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute.

Con il secondo intervento, si intende sostituire la lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 e, conseguentemente, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 del presente provvedimento.

In particolare, la modifica all'articolo 26 prevede l'inserimento del nuovo articolo 415-bis del codice penale recante «*Rivolta all'interno di un istituto penitenziario*».



La norma incriminatrice prevede al *comma 1* la sanzione della reclusione da uno a cinque anni per chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza commessi in tre o più persone riunite.

Costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.

I commi successivi disciplinano le fattispecie aggravate per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la rivolta all'interno dell'istituto penitenziario (comma 2), per il caso in cui la rivolta è stata compiuta con l'uso delle armi (comma 3), se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima o la morte (comma 4, prima ipotesi), o in caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone (comma 4, seconda ipotesi).

Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, ma la reclusione non può superare venti anni.

L'intervento sull'articolo 27 apporta le modifiche conseguenti all'introduzione della fattispecie dinanzi descritta, risolvendo il disallineamento esistente tra la fattispecie di cui all'articolo 415-bis c.p. e quella di cui all'articolo 14, comma 7.1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 recante il «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*», nella parte relativa all'ipotesi di morte o lesioni conseguenti alla rivolta.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia il carattere ordinamentale e precettivo della presente proposta emendativa, che introduce nel codice penale la disciplina del reato di «Rivolta all'interno di un istituto penitenziario» e modifica la norma incriminatrice di cui all'articolo 14, comma 7.1, del decreto legislativo n.286 del 1998, introdotta dal presente provvedimento normativo per il rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, rappresentando che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27 (Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione)

Il **comma 1**, novella l'articolo 14 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), con l'introduzione del nuovo comma 7.1 che stabilisce le pene nei confronti di chiunque - durante il trattenimento presso uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui al medesimo articolo 14 o presso i punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del citato testo unico immigrazione - mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica da pubblici ufficiali o incaricati da pubblico servizio, posti in essere da tre o più persone riunite, partecipa oppure promuove, organizza, dirige una rivolta.

L'articolo prevede poi una specifica sanzione (reclusione da uno a quattro anni) per colui che partecipa alla rivolta con aumento da uno a cinque anni se il fatto è commesso con l'uso di armi. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono, invece, puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, aumentata da due a sette anni sempre nel caso in cui il fatto sia commesso con utilizzo di armi

Inoltre, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena, per chi partecipa alla rivolta senza esserne promotore, organizzatore o dirigendola la pena prevista è da due a sei anni di reclusione, diversamente è da quattro a dodici anni.

Infine, la novella prevede la pena della reclusione da sette a quindici anni nelle ipotesi in cui si partecipi ad una rivolta che provochi la morte, quale conseguenza non voluta; nella medesima



ipotesi, la pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è da dieci a diciotto anni di reclusione.

Il **comma 2** modifica il comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, che semplifica le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tale disciplina viene estesa dal provvedimento in esame anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti. *Trattandosi di disposizioni ordinamentali, dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 28 (Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

La finalità della presente iniziativa legislativa è di consentire l'impiego di arma diversa da quella d'ordinanza a soggetti che, senza licenza, comunque possono detenerla.

A tal fine, viene estesa agli agenti di pubblica sicurezza quanto previsto dall'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale stabilisce che « il Capo della polizia, i Prefetti, i viceprefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al Pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 » del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quindi di usare rivoltelle o pistole di qualunque misura.

Gli agenti di pubblica sicurezza, che possono portare, senza licenza, solamente le armi di ordinanza, hanno spesso evidenziato la necessità di poter acquistare, detenere e portare, senza licenza, un'arma privata in luogo di quella d'ordinanza quando operano in borghese o non sono in servizio.

La necessità dell'intervento legislativo proposto è anche per evitare gli effetti negativi derivanti dal detenere un'arma diversa da quella d'ordinanza quando non si è in servizio. Si rammenta infatti che in tutti i casi di porto abusivo di armi si applica l'articolo 699 del codice penale (l'articolo 699, primo e secondo comma, del codice penale recita: « Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza ») che espressamente punisce con l'arresto sino a diciotto mesi chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta (circostanza quest'ultima che esclude di diritto tutti coloro che rivestono la qualifica di « ufficiale di pubblica sicurezza »), porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa e, per quel che riguarda quanto in esame, diversa da quella d'ordinanza. La licenza del questore o del prefetto, di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta se l'arma non è quella di ordinanza.

Si consideri, inoltre, che l'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi, punisce con « la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro » la condotta di chi illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi.

La normativa vigente pertanto disciplina che gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati o riconosciuti ai sensi del secondo comma del citato articolo 73, possono portare l'arma di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti e, pertanto, il comma 2 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del presente articolo.

Trattandosi di disposizioni ordinamentali, dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 29 (Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione)

La legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (*«Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi»*) prevede, agli articoli 5 e 6, che *«il capitano della nave nazionale»* che:

- non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1099 del Codice della navigazione (articolo 5);

- commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1100 del Codice della navigazione (articolo 6),

applicando alle citate condotte, pertanto, le medesime pene stabilite dal richiamato Codice della navigazione quando tali atti illeciti sono commessi ai danni di una nave da guerra nazionale.

Le fattispecie penali in parola, essendo collocate in un provvedimento normativo dedicato al contrasto del contrabbando di tabacchi, risultano, tuttavia, applicabili solo quando le unità navali della Guardia di finanza sono impegnate in attività di vigilanza nello specifico settore.

Al riguardo, occorre evidenziare che i compiti istituzionali del menzionato Corpo hanno una rilevantissima proiezione nell'ambiente marino anche in altri comparti. Infatti, il quadro giuridico vigente demanda alla Guardia di finanza le funzioni di:

- vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorso ai servizi di polizia marittima, assistenza e segnalazione (articolo 1 della legge n. 189 del 1959);

- concorso, anche con il proprio naviglio, alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari (articoli 1 e 4, terzo comma, della legge n. 189 del 1959 e articolo 98 del d.P.R. n. 90 del 2010);

- sicurezza del mare in via esclusiva - in relazione ai compiti di polizia, garantendo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in tale ambiente geografico - ivi compresa l'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare (decreto legislativo n. 177 del 2016 e discendente direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia, di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017).

In proposito, si rileva che specifiche competenze nel settore del contrasto del traffico illecito di migranti via mare vengono, altresì, demandate al Corpo dal decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003 (*«Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina»*) e dal relativo accordo tecnico-operativo del 14 settembre 2005, i quali assegnano alla medesima Istituzione - nelle acque territoriali e nella zona contigua - anche compiti di coordinamento dei mezzi appartenenti a diverse Amministrazioni;

- polizia economica e finanziaria in mare, in via esclusiva, nonché di contrasto dei traffici illeciti (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2001).

Pertanto, l'estensione dell'equiparazione *quoad poenam* del rifiuto di obbedienza e degli atti di resistenza o violenza contro unità del naviglio della Guardia di finanza *«impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente»* assicurerebbe al personale del citato Corpo una maggiore tutela penale contro atti illeciti commessi a loro danno, quando impegnati nelle proprie attività istituzionali.

Per le medesime finalità, tale tutela penale viene contemplata anche quando le condotte oggetto della norma punitiva in rassegna sono poste in essere da navi straniere.

Infine, per motivi di ordine sistematico, viene proposto un intervento modificativo degli articoli 1099 e 1100 del Codice della navigazione, allo scopo di prevedere che le sanzioni ivi contenute siano applicabili anche quando i fatti siano commessi da navi straniere a danno di navi da guerra nazionali. Tali modifiche sono state orientate a garantire la piena salvaguardia delle previsioni contenute dalle norme internazionali nella specifica materia.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sarà attuata attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 30 (Modifica all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali)

L'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, statuisce che, anche nell'ipotesi in cui le missioni prevedano l'invio di corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, non si fa luogo all'operatività della legge penale militare di guerra - codice penale militare di guerra compreso - bensì si applica la legge penale militare di pace a partire, per l'appunto, dal codice penale militare di pace.

In particolare, il comma 3 della citata disposizione disciplina la scriminante dell'uso della forza per le necessità delle operazioni militari in conformità alle regole di ingaggio prevedendo che: *“non è punibile il personale di cui al comma 1 che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari”*.

Nel solco di tali premesse, l'intervento normativo si prefigge lo scopo di estendere l'applicazione di tale causa di giustificazione anche nell'ipotesi in cui il personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali *“in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso”* di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alla sezione IV (Delitti contro l'inviolabilità del domicilio) e alla sezione V (Delitti contro l'inviolabilità dei segreti) del capo III (Delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (Delitti contro la persona) del codice penale.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 31 (Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza)

L'intervento si muove su una duplice direttrice.

Da un lato, è rivolto a rendere permanenti disposizioni introdotte, in via transitoria, nel 2015 dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, per il potenziamento dell'attività informativa e il più efficace contrasto al terrorismo anche di matrice internazionale, in tema di:

- estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori di intelligence per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo;
- attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli Organismi;
- tutela processuale in favore degli operatori degli Organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura in procedimenti penali;
- possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Dall'altro lato, vengono introdotte nuove disposizioni rivolte al potenziamento dell'attività informativa, riguardanti:

- la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili, concernenti l'attività di direzione e organizzazione di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, nonché di detenzione di materiale con le medesime finalità;
- la possibilità di ottenere, su richiesta, informazioni e analisi finanziarie dalle Forze di polizia per il contrasto al terrorismo internazionale.

Per quanto sopra, trattandosi di disposizioni, talune delle quali peraltro già in vigore da otto anni, aventi carattere ordinamentale e procedurale, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 32 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni)



L'articolo, in primo luogo, modifica l'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) e prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M. non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, di cui all'articolo 98-undetricies.

In secondo luogo, apporta novelle all'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel dettaglio, con riferimento alla conclusione di contratti il cui oggetto sia un servizio per la telefonia mobile (contratti prepagati o in abbonamento), viene previsto che le medesime imprese acquisiscano dal cliente che sia cittadino di Paese fuori dall'Unione europea copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che sia in corso di validità. Per il caso in cui il cliente lo abbia smarrito o gli sia stato sottratto, è necessario fornire copia della denuncia di smarrimento o furto.

Infine, al citato articolo 98-undetricies viene aggiunto il comma 1-ter, ai sensi del quale ai condannati per il reato di sostituzione di persona (articolo 494 c.p.), commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile, si applica altresì la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni.

Le disposizioni esaminate sono di natura precettiva e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DI USURA

Articolo 33 (Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura)

La disposizione introduce nella legge n. 108 del 1996 un nuovo articolo volto a prevedere il “tutoraggio”, mediante la nomina di un esperto che si affianca al beneficiario della somma concessa, il quale, quindi, può usufruire di un efficace supporto sia in occasione della presentazione dei piani di investimento che nel successivo utilizzo della somma a disposizione per rientrare definitivamente nell'economia legale.

È prevista, pertanto, una parziale, ma significativa modifica della disciplina, relativa all'azione amministrativa di solidarietà, sottesa alla concessione del mutuo nei confronti della vittima di usura.

La copertura finanziaria dei compensi, comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi per la prevista attività di tutoraggio, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, è da individuarsi nel limite della consistenza annuale dello stesso Fondo.

In particolare, si ipotizza un intervento pari circa al 10% dell'importo del mutuo erogato, con somme che vanno distribuite nel corso di un quinquennio (la percentuale, rispetto all'importo del mutuo, non dovrebbe così superare il 2% annuo).

Si soggiunge che l'esercizio 2022 del Fondo di solidarietà si è chiuso con un patrimonio netto pari a 470.070.854 euro.

La consistenza economica del Fondo, pertanto, con le ordinarie risorse finanziarie, è in grado di garantire pienamente la copertura a regime degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo e dalle erogazioni del compenso in favore degli esperti; anche la copertura finanziaria da assicurare in favore degli istanti ex articolo 4, comma 1, lettera d) (c.d. “intimidazione ambientale”), che possono usufruire della estensione a 5 anni dei termini di presentazione dell'istanza, è confermata.

Si allega, per opportuna documentazione, una tabella curata dalla Concessionaria CONSAP S.p.A., concernente il numero dei contratti di mutuo stipulati con le vittime con l'indicazione delle relative somme concesse a partire dall'anno 2000.

Periodo di riferimento	Numero dei contratti stipulati	Somme concesse a titolo di mutuo
------------------------	--------------------------------	----------------------------------



Totale anno 2000	28	€ 1.551.335,92
Totale anno 2001	47	€ 3.262.057,47
Totale anno 2002	81	€ 6.225.399,52
Totale anno 2003	84	€ 5.368.482,69
Totale anno 2004	57	€ 3.871.222,16
Totale anno 2005	64	€ 6.292.355,35
Totale anno 2006	37	€ 3.813.645,81
Totale anno 2007	103	€ 8.590.791,38
Totale anno 2008	102	€ 8.329.819,76
Totale anno 2009	111	€ 9.107.728,41
Totale anno 2010	124	€ 11.936.447,44
Totale anno 2011	110	€ 8.258.877,67
Totale anno 2012	100	€ 5.957.870,13
Totale anno 2013	118	€ 16.707.275,51
Totale anno 2014	100	€ 11.671.366,31
Totale anno 2015	88	€ 7.766.511,14
Totale anno 2016	65	€ 5.307.282,68
Totale anno 2017	49	€ 5.488.989,52
Totale anno 2018	45	€ 4.002.238,77
Totale anno 2019	44	€ 3.794.401,25
Totale anno 2020	32	€ 2.316.195,80
Totale anno 2021	30	€ 2.089.400,60
Totale anno 2022	19	€ 1.549.888,32
Totale anno 2023	22	€ 1.661.241,69
Totale anno 2024	24	€ 1.849.742,27
TOTALE GENERALE	1684	€ 146.770.567,57

(Fonte: CONSAP S.p.A.)

L'istituzione e la gestione dell'Albo, con l'introduzione dell'art. 14 bis della legge n. 108 del 1996, non comportano ulteriori oneri rispetto alle già quantificate somme per il compenso, a valere sul Fondo, da corrispondere all'esperto. Lo stesso Fondo, a chiusura dell'esercizio 2024, registra, infatti, un patrimonio netto pari a 519, 8 milioni di euro.

La norma in argomento, pertanto, consentirà di contrastare - definitivamente e con massima efficacia - l'attuale elevata morosità nella restituzione dei mutui concessi in favore delle vittime di usura, come riscontrata dalla Corte dei Conti in sede di controllo di gestione nell'ultimo decennio.

La soluzione legislativa prospettata intende garantire una maggiore, più efficace ed attuale realizzazione del sistema solidaristico, delineato dalla legge n. 108 del 1996, subordinandola al doveroso rispetto dei limiti e delle condizioni ivi prescritte, e, in primo luogo, alla più rigorosa salvaguardia delle risorse erariali poste a disposizione dal Fondo di solidarietà, garantendo il rientro nell'economia legale dei commercianti, artigiani, imprenditori, che, vittime di usura, hanno denunciato i relativi reati e i loro autori e contestualmente hanno prodotto relativa istanza al Fondo. Viene, quindi, garantita la responsabile tutela delle attività economiche da quelle poste in essere dalla criminalità organizzata, che, nel contempo, mediante l'usura, si connettono sempre più al reato di riciclaggio. Il fenomeno usurario, essendo una costrizione di tipo psicologico, che lede complessivamente la libertà economica costituzionalmente rilevante, richiede, quindi, un nuovo e più attuale strumento di contrasto attivo e solidale che l'istituendo "Albo" intende ricoprire con determinata convinzione.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di gestione dell'Albo - consistente nella creazione e nell'aggiornamento di un documento in formato elettronico riportante i dati relativi ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti, nonché nella pubblicazione on line sul sito web del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del medesimo documento - si specifica che essa rientra a pieno titolo nelle attività,



svolte in via ordinaria da parte dei competenti uffici, finalizzate all'efficace ed efficiente gestione del Fondo.

La gestione dell'Albo non comporta, pertanto, oneri dal momento che essa viene svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si precisa che i compensi in favore dell'esperto sono assicurati dalla congrua copertura finanziaria del Fondo di rotazione che, alla data del 31 dicembre 2024, disponeva di un patrimonio netto di 519,8 milioni di euro (2023: 582.868.618 e 2022: euro 470.070.854). Si segnala, altresì, che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 sono state accolte dal Comitato di solidarietà n. 37 richieste di mutuo in favore delle vittime di usura per un importo totale pari a euro 4.006.534,85, con una media degli importi erogati pari a circa 108.284,76 euro per ciascuna vittima. Giova sottolineare, inoltre, che la figura tutoriale prevista dal comma 1 dell'articolo in argomento non è obbligatoria ed è configurata solo in caso di espressa richiesta da parte della vittima.

CAPO V NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articolo 34 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati)

Con l'articolo in commento si interviene sugli articoli 4-bis e 20, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di concessione dei benefici ai detenuti e internati.

Con la modifica apportata al comma 1-ter dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, si prevede che qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, i benefici di lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI - esclusa la liberazione anticipata - possono essere concessi ai detenuti e internati per i delitti elencati nel presente comma con l'aggiunta di quelli previsti dagli articoli 415 e 415-bis c.p.

L'intervento sul comma 8 dell'articolo 20 della legge n. 354 del 1975, inserisce un ulteriore periodo con il quale si prevede che nel termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta della convenzione l'amministrazione penitenziaria è tenuta ad esprimersi sulla fattibilità e bontà della stessa, stabilendo le condizioni e le eventuali prescrizioni necessarie per l'approvazione della convenzione con i soggetti pubblici, privati o cooperative sociali interessate a dare un'opportunità lavorativa ai detenuti o internati.

Le disposizioni in esame non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto tese a garantire da una parte che la concessione dei benefici ai detenuti ed internati possa avvenire solo se non vi siano dubbi sulla sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva anche nei casi di delitti come l'istigazione a disobbedire alle leggi e il reato di rivolta, dall'altro a dare certezza sui tempi del perfezionamento della convenzione con gli enti coinvolti nel processo lavorativo in ambito penitenziario, con riflessi anche sulle opportunità di lavoro offerte ai detenuti e internati.

Articolo 35 (Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)

L'articolo apporta modifiche al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 193 del 2000 "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti", estendendo anche al lavoro all'esterno le agevolazioni - nella forma di sgravi contributivi (articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991) - già previste per le aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegando quindi sia persone detenute o internate che quelle ammesse al lavoro esterno, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto attuabile nel limite degli stanziamenti di bilancio già disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1765 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sulla base e in applicazione delle misure previste dal "Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a



favore di imprese che assumono lavoratori detenuti” di cui al Decreto 24 luglio 2014, n.148, risorse da considerarsi sufficienti a sostenere l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari.

In particolare, si specifica che, sulla base della spesa sostenuta per le agevolazioni fiscali e contributive sul predetto capitolo di bilancio nel corso dell’anno 2024 (ultimo dato disponibile accertato) pari a 15.651.322 euro e al numero di beneficiari rilevati, pari a circa 1.300 unità, per una spesa media pro-capite a circa 12.039 euro, l’onere aggiuntivo, quantificato in 1.565.070 euro all’anno, risulta sostenibile nell’ambito degli stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1765 che, al netto della copertura prevista al successivo articolo 36, reca le seguenti disponibilità:

Anno	Stanziamento LB 2025 cap. 1765	Copertura articolo 36	Somme disponibili	Spesa accertata 2024	Somme disponibili al netto spesa accertata anno 2024	Onere aggiuntivo	Disponibilità residue
2025	19.148.112	500.000	18.648.112	15.651.322	2.996.790	1.565.070	1.431.720
2026	19.148.112	900.000	18.248.112	15.651.322	2.596.790	1.565.070	1.031.720
2027	19.148.112	1.200.000	17.948.112	15.651.322	2.296.790	1.565.070	731.720
2028	19.148.112	1.500.000	17.648.112	15.651.322	1.996.790	1.565.070	431.720
2029	19.148.112	1.700.000	17.448.112	15.651.322	1.796.790	1.565.070	231.720
2030	19.148.112	1.600.000	17.548.112	15.651.322	1.896.790	1.565.070	331.720
2031	19.148.112	1.800.000	17.348.112	15.651.322	1.696.790	1.565.070	131.720
2032	19.148.112	1.800.000	17.348.112	15.651.322	1.696.790	1.565.070	131.720
2033	19.148.112	1.900.000	17.248.112	15.651.322	1.596.790	1.565.070	31.720
2034 e seguenti	19.148.112	1.900.000	17.248.112	15.651.322	1.596.790	1.565.070	31.720

Il comma 2 dispone che per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

Articolo 36 (Modifica all’articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante)

La disposizione normativa in esame, modificando l’art. 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, propone di estendere la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante senza limiti di età anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Va precisato in primis che la legge n. 193 del 2000, al fine di promuovere l’attività lavorativa da parte dei detenuti, ha già disciplinato un’agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari.

Più in particolare, l’articolo 1 di questa legge ha modificato l’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, includendo tra le persone svantaggiate che possono essere assunte dalle cooperative sociali, anche gli ex degenti di istituti psichiatrici giudiziari, i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno. Inoltre, la legge n. 193 del 2000 introducendo all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991 il comma 3-bis, ha previsto che l’assunzione di tali soggetti comporti una



riduzione dell'aliquota contributiva dovuta nella misura stabilita ogni due anni con apposito decreto e che l'agevolazione si applichi anche durante i sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo.

L'articolo 2 della medesima legge n. 193 del 2000 ha, inoltre, esteso l'agevolazione appena descritta anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive e di servizi all'interno degli istituti penitenziari impiegando persone detenute e internate.

In attuazione della delega contenuta all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, secondo cui la misura dello sgravio deve essere stabilita ogni due anni con apposito decreto, il decreto interministeriale 9 novembre 2001 ha, pertanto, delineato la riduzione contributiva nella misura dell'80 per cento dei contributi totali.

Successivamente, l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, ha ampliato la durata del beneficio ai diciotto e ventiquattro mesi susseguenti alla cessazione dello stato detentivo, superando il precedente limite dei sei mesi inserito nella norma originaria.

Infine, sempre in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, è stato adottato il regolamento contenuto nel decreto n. 148/2014, che ha innalzato al 95 per cento la misura della riduzione contributiva spettante a fronte delle retribuzioni corrisposte ai detenuti e internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno.

Allo stato attuale, pertanto, già esiste una previsione normativa riguardante i detenuti e gli internati, che comporta una riduzione delle aliquote contributive sotto forma di sgravio per le assunzioni effettuate, anche in apprendistato.

Più nello specifico, attualmente possono accedere a questa agevolazione i seguenti soggetti:

- cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991);
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193 del 2000).

Ne deriva quindi che ad oggi solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell'istituto penitenziario. I datori di lavoro privati e le aziende pubbliche, invece, che si trovino ad effettuare assunzioni di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione - come, ad esempio, quella degli arresti domiciliari - non possono accedere al beneficio in trattazione.

Si rileva, infine, per mera completezza, che, con specifico riferimento al lavoro svolto all'interno del carcere a favore dell'Amministrazione penitenziaria, l'obbligo contributivo va assolto sulla mercede stabilita ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive disposizioni (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 convertito con legge 1° giugno 1991, n. 166).

In particolare, l'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354 stabilisce che "le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro". Si è pertanto proceduto a valutare l'onere che deriverebbe dall'applicazione di tale norma con riferimento alle sole assunzioni di condannati e di internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e di detenuti assegnati al lavoro all'esterno, effettuate da aziende pubbliche e private, per le quali quindi non si applicano i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000.

A tal fine, sono state formulate una serie di ipotesi, e più precisamente:

- dall'Osservatorio statistico delle politiche attive dell'Inps si è desunta l'informazione relativa ai detenuti ai quali attualmente si applicano i benefici di cui alla legge n. 193/2000, pari a circa



1.000 individui annui. Si è quindi ipotizzato che il 10% di questi siano ammessi alle misure alternative alla detenzione;

- di questa platea interessata alla norma, si è ipotizzato che il 50% faccia capo ad aziende con una dimensione aziendale fino a 9 dipendenti. Tale ipotesi è stata formulata sulla base di una rilevazione effettuata sugli archivi dell'Istituto in merito alle assunzioni in apprendistato professionalizzante del 2019;

- dalla rilevazione sopra citata è altresì emerso che la retribuzione media mensile percepita da tali lavoratori è stata pari a circa 1.400 euro nel 2019; questo dato è stato quindi opportunamente rivalutato sulla base delle indicazioni fornite dal quadro macroeconomico previsto nel Documento di Economia e Finanza 2023;

- è stata adottata una aliquota contributiva media generale del datore di lavoro pari al 31%, mentre per quanto riguarda le aliquote dell'apprendistato, sono state considerate quelle relative alla categoria dell'apprendistato professionalizzante, tenuto conto anche della differenziazione delle stesse sulla base della dimensione aziendale;

- le assunzioni avvengono a metà anno, con una durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante pari a 5 anni;

- gli effetti fiscali sono stati stimati utilizzando una aliquota media del 23%.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali.

Onere derivante dall'assunzione in apprendistato professionalizzante da parte di aziende pubbliche e private dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(importi in milioni di euro)

Anno	Onere per contribuzione apprendistato Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per contribuzione apprendistato Netto effetti fiscali
2025	-0,6	0,1	-0,5
2026	-1,1	0,2	-0,9
2027	-1,5	0,3	-1,2
2028	-1,9	0,4	-1,5
2029	-2,2	0,5	-1,7
2030	-2,2	0,6	-1,6
2031	-2,3	0,5	-1,8
2032	-2,3	0,5	-1,8
2033	-2,4	0,5	-1,9
2034	-2,4	0,5	-1,9

INPS-Coordinamento Generale Statistico Attuariale



Sulla base di quanto rappresentato, al comma 2, si prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro nell'anno 2025, in 1,1 milioni di euro nell'anno 2026, in 1,5 milioni di euro nell'anno 2027, in 1,9 milioni di euro nell'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni per l'anno 2030, a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

Articolo 37 (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

La disposizione prevede di apportare modifiche al Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà di cui al d.P.R. n. 230 del 2000, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e in particolare, alle disposizioni che disciplinano l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 47 e seguenti del citato d.P.R., sulla base di più specifici criteri tesi a semplificare, favorire e valorizzare tutte le possibili iniziative di promozione del lavoro per i soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, con positivi impatti a livello sociale.

Viene, infatti, previsto di semplificare i rapporti fra le imprese e le strutture penitenziarie, cercando di eliminare le barriere all'accesso e di interagire in maniera più snella e celere.

A tal fine si prevede anche di valorizzare forme di collaborazione con i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che si tratta di misure organizzative volte ad incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle norme in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 39 (entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del presente decreto.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

10/04/2025

Daria Perrotta



Decreto-legge "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (milioni di euro)												
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2025	2026	2025	2026	2025	2026	
5	1		Estensione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 2-quinquies, c. 1, del D.L. 15/2008	S	C	0,9	1,0	1,1	0,9	1,1	1,0	
5	2		Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,9	-1,0	-1,1	-0,9	-1,1	-1,0	
17	1		Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, di cui all'art. 9 del D.L. 39/2024	S	C	2,0	3,9	3,9	2,0	3,9	3,9	
17	1		Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, di cui all'art. 9 del D.L. 39/2024 - effetti riflessi	E	TC				0,9	1,9	1,9	
17	1		Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-2,0	-3,9	-3,9	-2,0	-3,9	-3,9	
21	3	a)	Dotazione di dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili - Polizia di Stato	S	K	2,0	3,0	4,2	2,0	4,2	3,0	
21	3	b)	Dotazione di dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili - Arma dei Carabinieri	S	K	2,0	3,0	4,4	2,0	4,4	3,0	
21	3	c)	Dotazione di dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili - Guardia di Finanza	S	K	0,8	1,9	1,9	0,8	1,9	1,9	
21	3	d)	Dotazione di dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili - Polizia Penitenziaria	S	K	0,2			0,2			
21	4	a)	Riduzione Tabella B - MEF	S	K	-0,8	-1,9	-1,9	-0,8	-1,9	-1,9	
21	4	b)	Riduzione Tabella B - GIUSTIZIA	S	K	-0,2			-0,2			
21	4	c)	Riduzione Tabella B - INTERNO	S	K	-2,0	-3,0	-4,2	-2,0	-4,2	-3,0	
21	4	d)	Riduzione Tabella B - DIFESA	S	K	-2,0	-3,0	-4,4	-2,0	-4,4	-3,0	
22	4		Contributo per la copertura delle spese legali a favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio	S	C	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	



Decreto-legge "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (milioni di euro)												
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025
22	4	a)	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-0.6	-0.02	-0.02	-0.02	-0.6	-0.02	-0.02
22	4	b)	Riduzione Tabella A - DIFESA	S	C	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
22	4	c)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C		-0.04	-0.04	-0.04		-0.04	-0.04
22	4	d)	Riduzione Tabella A - INTERNO	S	C		-0.5	-0.5	-0.5		-0.5	-0.5
23	4		Contributo per la copertura delle spese legali a favore del personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio	S	C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23	4		Riduzione Tabella A - DIFESA	S	C	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
36	1		Estensione della possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, fruendo delle agevolazioni contributive previste	S	C	0.6	1.1	1.5			0.6	1.1
36	1		Estensione della possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, fruendo delle agevolazioni contributive previste	E	CO				-0.6	-1.1	-1.5	
36	1		Estensione della possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, fruendo delle agevolazioni contributive previste - effetti fiscali	E	T	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2
36	2		Riduzione delle risorse destinate a favorire l'attività lavorativa dei detenuti, di cui all'art. 6, c. 1, della L. 193/2000	S	C	-0.5	-0.9	-1.2	-0.5	-0.9	-1.2	-0.9
			Entrate	e		0.1	0.2	0.3	0.4	1.0	0.7	1.0
			Spese	s		0.1	0.2	0.3	-0.5	-0.9	-1.2	0.1
			SALDO			0.0	0.0	0.0	0.9	1.9	1.9	1.9



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

Considerata altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura;

Ravvisata, inoltre, la necessità e urgenza di introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA

Articolo 1.

(Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:

« Art. 270-quinquies.3 (*Detenzione di materiale con finalità di terrorismo*). – Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni »;

b) all'articolo 435 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ».

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di auto-veicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « prevenzione del terrorismo » sono inserite le seguenti: « nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale » e dopo le parole: « 30 aprile 1992, n. 285 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio »;

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Il contravvenitore è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206 »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « prevenzione e repressione del terrorismo » sono inserite le seguenti: « , nonché dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità ».

Articolo 3.

(Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 85, comma 2:

1) all'alinea, le parole: « consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese » sono sostituite dalle seguenti: « consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete »;

2) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune »;

b) dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

« Art. 94.1 (*Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali*). – 1. Ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67, comma 5, il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.

2. La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90.

3. Il prefetto, quando dispone l'esclusione dei divieti e delle decadenze di cui al comma 1 del presente articolo, può prescrivere all'interessato l'osservanza di una o più delle misure di cui all'articolo

94-bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso, si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94-bis.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8. ».

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale)

1. All'articolo 3, comma 6-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « il questore può proporre » sono inserite le seguenti: « al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o » e dopo le parole: « al tribunale per i minorenni, » sono inserite le seguenti: « nei casi di cui al comma 3-bis ».

Articolo 5.

(Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata)

1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;

b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

Articolo 6.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o che fruiscono della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-*nonies* del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura riservata, per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo e per la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti. »;

b) al comma 11:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 è data dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario. »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato, attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario. ».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la creazione di

identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'alinea e per garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela ».

Articolo 7.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

b) all'articolo 36:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nella relazione di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario illustra altresì in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonché i possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni. A tale scopo l'amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali, che la riscontrano entro quarantacinque giorni dalla richiesta dando comunicazione dell'eventuale sussistenza di abusi e della natura degli stessi. Qualora la verifica risulti di particolare complessità o si renda necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici comunali forniscono all'amministratore giudiziario, entro il predetto termine di quarantacinque giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in merito alle ulteriori attività avviate e, successivamente, sono tenuti a comunicare gli esiti del procedimento. »;

2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'amministratore giudiziario, proseguendo, se necessario, l'interlocuzione con i competenti uffici comunali sino al termine del procedimento di verifica di cui al comma 2-bis, assicura comunque il completamento delle verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della relazione, provvedendo a comunicare i relativi esiti »;

c) all'articolo 38, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e

liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia. Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

d) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-*bis*, è accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non è acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici »;

e) all'articolo 41:

1) dopo il comma 1-*octies* è inserito il seguente:

« *1-novies.* Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-*sexies*, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-*sexies* »;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione »;

f) all'articolo 44, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« *2-ter.* L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della corte di appello, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5-*bis*, previo nulla osta del giudice delegato »;

g) all'articolo 45-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Dopo la definitività del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca né coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto »;

h) all'articolo 48, dopo il comma 15- *quater* è inserito il seguente:

« *15-quater.1.* Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente,

che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-*bis*, del presente codice »;

i) all'articolo 51-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « al deposito in cancelleria » sono sostituite dalle seguenti: « a quello della loro esecuzione »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione »;

l) all'articolo 54, comma 2, terzo periodo, dopo la parola: « disponibili » sono inserite le seguenti: « nel patrimonio aziendale ».

2. Alla lettera *c)* del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ».

Articolo 8.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, la parola: « destinate » è sostituita dalla seguente: « destinato ».

Articolo 9.

(Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza »;

b) al secondo periodo, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Articolo 10.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui)

1. Dopo l'articolo 634 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 634-bis (*Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui*). — Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità ».

2. All'articolo 639-bis del codice penale, dopo la parola: « 633 » è inserita la seguente: « , 634-bis ».

3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art.321-bis (*Reintegrazione nel possesso dell'immobile*). — 1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 55.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.

4. In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e

reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.

6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell'ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all'occupante ».

Articolo 11.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa)

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-*novies*) è aggiunto il seguente:

« 11-*decies*) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri ».

2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, il numero 2-*bis* è abrogato;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000. »;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e dal terzo comma ».

3. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale ».

Articolo 12.

(Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)

1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro. ».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1 »;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 6-*quater*, dopo le parole: « l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, » sono inserite le seguenti: « nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ».

2. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati ».

Articolo 14.

(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « ordinaria » sono inserite le seguenti: « o ferrata » e le parole: « con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite ».

Articolo 15.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146, i numeri 1) e 2) del primo comma e il secondo comma sono abrogati;

b) all'articolo 147:

1) al primo comma:

1.1) il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno »;

1.2) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni »;

2) al terzo comma:

2.1) le parole: « Nel caso indicato nel numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) »;

2.2) le parole: « ovvero affidato ad altri che alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore »;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 276-*bis* (*Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri*). – 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova ».

3. All'articolo 285-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, le parole « donna incinta o » sono soppresse, dopo le parole « madre di prole di età » sono inserite le seguenti: « superiore a un anno e » ed è aggiunto infine il seguente periodo: « Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. ».

4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-*quinquies*. Nei casi di cui al comma 1-*quater*, il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le modalità di cui all'articolo 285-*bis* anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena. ».

5. All'articolo 386 del codice di procedura penale, al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Se l'arrestato o fermato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri. » e al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Se l'arrestato o fermato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri. ».

6. All'articolo 558 del codice di procedura penale, al comma 4-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nondimeno, se l'arrestato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui

è stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l'arrestato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero può disporre che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.» e al comma 4-ter, la parola «Nei» è sostituita dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei»;

7. All'articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale, le parole «e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale» sono soppresse.

8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo presenta alle Camere una relazione sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni.

Articolo 16.

(Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio)

1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».

Articolo 17.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) dopo le parole: «dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli per i quali, alla data

di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di ciascun ente »;

b) al comma 6, le parole: « e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 5.850.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026 ».

Articolo 18.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che esponano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « della filiera » è inserita la seguente: « industriale »;

2) al comma 3, alinea, le parole: « la coltura della canapa finalizzata » sono sostituite dalle seguenti: « in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata »;

3) al comma 3, lettera *b)*, le parole: « dell'impiego e del consumo finale » sono sostituite dalle seguenti: « della realizzazione » e dopo la parola: « locali » sono aggiunte le seguenti: « , per gli usi consentiti dalla legge »;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera *g-bis*), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera *g)*, è soppressa la punteggiatura finale ed è aggiunta, in fine, la seguente parola: « professionale »;

2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2. ».

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: « Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri » e dopo la parola: « canapa, » sono aggiunte le seguenti: « e sulla produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *g-bis*), ».

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124

Articolo 19.

(Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 336 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà. »;

b) all'articolo 337 è aggiunto, infine, il seguente comma: « Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà. »;

c) all'articolo 339 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. ».

Articolo 20.

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)

1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni. »;

b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo periodo »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali ».

Articolo 21.

(Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia)

1. Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.

2. Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2025, di euro 7.929.754 per l'anno 2026 e di euro 10.602.656 per l'anno 2027, da destinare:

a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.223.200 per l'anno 2027, alla Polizia di Stato;

b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.449.702 per l'anno 2027, all'Arma dei carabinieri;

c) quanto a euro 789.054 per l'anno 2025 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al Corpo della guardia di finanza;

d) quanto a euro 167.750 per l'anno 2025, al Corpo di polizia penitenziaria.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 4.956.804 per l'anno 2025, a euro 7.929.754 per l'anno 2026 e a euro 10.602.656 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a euro 789.054 per l'anno 2025 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a euro 167.750 per l'anno 2025, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.223.200 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

d) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.449.702 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta

successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2025 e a euro 20.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttura politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 23.

(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate)

1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della

legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 24.

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche)

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « di cui al secondo comma » sono inserite le seguenti: « , primo e secondo periodo, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro ».

Articolo 25.

(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 »;

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno »;

b) alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis, il capoverso Art. 192 è sostituito dal seguente:

Art. 192.	Comma 6	3
	Comma 6-bis, primo periodo	5
	Comma 6-bis, secondo periodo	10
	Comma 7	10

Articolo 26.

(Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 415 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute »;

b) dopo l'articolo 415 è inserito il seguente:

« Art. 415-bis (*Rivolta all'interno di un istituto penitenziario*). — Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.

Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma.

Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti ».

Articolo 27.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione)

1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari

alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti »;

2. All'articolo 19, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: « La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, » sono sostituite dalle seguenti: « La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati, ».

Articolo 28.

(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Articolo 29.

(Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione)

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, si applicano anche quando le unità del naviglio ivi indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al primo periodo si

applicano, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.

2. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1099 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo »;

b) all'articolo 1100, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti ».

Articolo 30.

(Modifica all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali)

1. All'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: « della forza o di altro mezzo di coazione fisica, » sono inserite le seguenti: « ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, ».

Articolo 31.

(Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza)

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, primo comma, limitatamente alle ipotesi di direzione e organizzazione dell'associazione, nonché secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.3, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, 416-bis, primo comma, e 435, primo e secondo comma, del codice penale. ».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con

funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza.

1-ter. Le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti al DIS, all'AISE e all'AISI, a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identità di copertura »;

b) il comma 2 è abrogato.

3. All'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: « Fino al 30 giugno 2025, il » sono sostituite dalla seguente: « Il »;

b) al comma 2-quater, le parole: « nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla conclusione del colloquio »;

c) al comma 2-quinquies, le parole: « di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 dell'articolo 4-bis del presente decreto ».

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per le finalità della prevenzione di ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale, i servizi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono chiedere alle autorità competenti di cui all'articolo 5 del presente decreto, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie connesse al terrorismo »;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza ».

Articolo 32.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni)

1. All'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

« *19-bis.* Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e *1-bis* dell'articolo 98-*undetricies*, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni ».

2. All'articolo 98-*undetricies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, è acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.

1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA

Articolo 33.

(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:

« Art. 14-*bis.* — *1.* Al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, le vittime del delitto di usura di cui all'ar-

ticolo 14, alle quali sono erogati i mutui previsti dal medesimo articolo, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione all'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali nonché i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, i soggetti devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La dichiarazione è sottoscritta con le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'incarico di esperto di cui al comma 1 è conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.

5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è comunicato tempestivamente alla società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.

6. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 14, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del presente articolo, entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura, secondo le modalità di cui al predetto articolo 14.

7. I provvedimenti di assegnazione dei benefici di cui all'articolo 14 possono essere revocati, con recupero delle somme erogate, ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1 del presente articolo, emerga che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le finalità di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5.

8. L'esperto di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 4, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, ed è tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:

a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonché nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attività relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalità previste dalla presente legge;

b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attività economica svolta o da svolgere;

c) presentare il rendiconto dell'attività di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;

d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonché all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;

e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attività economica della vittima del delitto di usura.

9. All'esperto di cui al comma 1 si applicano le cause di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

10. L'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicità della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.

11. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilità di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla società CONSAP Spa con preavviso di almeno quarantacinque giorni.

12. In caso di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.

13. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 è revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonché, con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto è cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 16.

14. Qualora la società CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.

15. All'esperto di cui al comma 1 spetta un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.

16. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, il limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, le modalità di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le modalità per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonché le fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento è altresì determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni ».

CAPO V

NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articolo 34.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis, comma 1-ter, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 415, secondo comma e 415-bis, »;

b) all'articolo 20, comma 8, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa ».

Articolo 35.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: « all'interno degli istituti penitenziari » sono inserite le seguenti: « o all'esterno » e dopo le parole: « persone detenute o internate » sono inserite le seguenti: « anche ammesse al lavoro esterno ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

Articolo 36.

(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante)

1. All'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,

i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

Articolo 37.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria;

c) prevedere, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza

sociale, modelli organizzativi di cogestione, privi di rapporti sinallagmatici;

d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;

e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;

f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 39.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA



19PDL0138780